3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 dicembre 2005** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2005 n. **20.**

Istituzione della figura di Segretario generale della Regione e altre disposizioni in materia di personale. Modificazioni alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, e 15 giugno 1983, n. 57. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2005 n. **21.**

Disposizioni urgenti in materia di quote latte. Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte). . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2005, n. **22.**

Modificazioni alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6). . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2005, n. **23.**

Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2005, n. **24.**

Interventi sul capitale sociale della Casino de la Vallée S.p.a. Pag. 7

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2005, n. **8.**

Ulteriori modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2000, n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale) . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2005, n. **9.**

Modifica dei termini stabiliti dall'art. 6, commi 1 e 4, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 come modificata dalla legge regionale 24 settembre 2004, n. 17 e dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2005, n. **10.**

Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2005-2006 . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2005, n. **11.**

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2004 . . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. **12.**

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2005, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) . . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2005, n. **13.**

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 13 giugno 2002 n. 22 (costituzione della società per la utilizzazione ad insediamenti socio-produttivi ambientalmente compatibili delle aree ex Ilva di Genova Cornigliano). . . . . Pag. 11

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 giugno 2005, n. **29.**

Modifiche del regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale . . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2005, n. **30.**

Abrogazione dei decreti del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1990, n. 31, 1º agosto 1988, n. 19, 7 febbraio 1992, n. 5, 1º dicembre 1983, n. 28, e 18 giugno 1991, n. 17. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 luglio 2005, n. **31.**

Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali. . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 luglio 2005, n. **32.**

Istituzione e tenuta degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne . . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 luglio 2005, n. **34.**

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5 . . . . . Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 agosto 2005, n. **36.**

Modifiche al regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici, emanato con decreto del 5 luglio 2001, n. 41. Pag. 19

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 luglio 2005, n. **0247/Pres.**

Legge regionale n. 79/1982, art. 25. Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Approvazione di modifiche . . . . . Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2005, n. **0253/Pres.**

Regolamento recante disposizione per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)* e *b)* della legge regionale n. 23/2001. Approvazione . . . . . Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2005, n. **0256/Pres.**

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio. Approvazione modifiche . . . . . Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2005, n. **0257/Pres.**

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52 e successive modifiche ed integrazioni. Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti delle direzioni centrali e della protezione civile della Regione. Approvazione . . . . . Pag. 25

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2005, n. **57.**

Attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/ CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici . . . . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2005, n. **58.**

Disposizioni sul gruppo misto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) ed alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni) . . . . . Pag. 28

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2005, n. **17.**

Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo . . . . . Pag. 28

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2005, n. **18.**

Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista . . . . . Pag. 29

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2005 n. 20.

Istituzione della figura di Segretario generale della Regione e altre disposizioni in materia di personale. Modificazioni alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, e 15 giugno 1983, n. 57.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 43 del 25 ottobre 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Inserimento del capo I-*bis

1. Dopo il capo I del titolo II della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), è inserito il seguente:

«*Capo I-*bis

SEGRETARIO GENERALE DELLA REGIONE

Art. 11-*bis*

Nomina, funzioni e rapporto di lavoro del segretario generale della Regione

1. Presso la presidenza della Regione, è istituito il segretario generale della Regione, di seguito denominato segretario generale. L'incarico di segretario generale è conferito con deliberazione della giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, all'inizio della legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico, ad un dirigente appartenente alla qualifica unica dirigenziale, in possesso di laurea conseguita in corso di durata almeno quadriennale o laurea specialistica e con un'anzianità di almeno cinque anni nella predetta qualifica con incarico di primo livello. L'incarico di segretario generale può essere conferito anche a soggetti esterni all'amministrazione regionale, in possesso di laurea conseguita in corso di durata almeno quadriennale o laurea specialistica e con un'esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata in qualifiche dirigenziali apicali presso amministrazioni pubbliche, enti, pubblici o privati, aziende, pubbliche o private, ovvero acquisiti nell'esercizio di libere professioni, con regolare iscrizione ai relativi albi.

2. Il segretario generale è collocato al di fuori della dotazione organica e opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. Spetta, in particolare, al segretario generale:

a) attivare il processo di definizione delle strategie regionali e sovrintendere alla realizzazione degli obiettivi definiti dagli organi di direzione politica, fungendo, allo scopo, da raccordo tra il Presidente della Regione e i dirigenti regionali di primo livello e fornendo a questi ultimi indirizzi e direttive relativamente alle modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento di cui all'art. 12, comma 4, lettera *a)*;

b) introdurre formule e processi gestionali diretti a conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia e ad assicurare uniformità e omogeneità all'azione amministrativa.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il segretario generale è posto in posizione sovraordinata rispetto ai dirigenti regionali di primo livello e si avvale, per il loro tramite, delle strutture da essi coordinate. La sovraordinazione non si estende al Capo gabinetto e alle strutture dallo stesso dipendenti.

4. In caso di assenza o impedimento, il segretario generale è sostituito da un dirigente regionale di primo livello, individuato con l'atto di conferimento dell'incarico.

5. Il rapporto di lavoro del segretario generale è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato nel quale sono definiti la durata del rapporto, i casi di risoluzione anticipata, le modalità e i criteri di valutazione dell'attività svolta ed il trattamento economico, determinato dalla giunta regionale con riferimento a parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica e ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti, avuto riguardo, in particolare, a quelle operanti nell'ambito del territorio regionale.

6. L'incarico di segretario generale è in ogni caso correlato alla durata in carica del Presidente della Regione ed è rinnovabile. Il segretario generale in carica alla data di scadenza dell'incarico continua ad esercitare le sue funzioni sino al successivo conferimento.

7. Il conferimento dell'incarico di segretario generale ad un dirigente regionale della qualifica unica dirigenziale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico; il servizio così prestato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Alla cessazione dell'incarico, salvo che si tratti di scadenza naturale, il dirigente è riassunto nella posizione giuridica ed economica in godimento prima del conferimento dell'incarico. Il posto reso disponibile dal dirigente nominato segretario generale è ricoperto, a tempo determinato, mediante il conferimento di altro incarico dirigenziale ai sensi degli articoli 17 e 18.».

Art. 2.

Modificazione all'art. 51 della legge regionale n. 45/1995

1. Dopo il comma 5 dell'art. 51 della legge regionale n. 45/1995, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Il conferimento di incarichi dirigenziali a personale estraneo all'amministrazione regionale, ivi compresi gli incarichi di cui all'art. 62, comma 5, è subordinato alla sospensione, per il periodo corrispondente alla durata dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da eventuali rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali.».

Art. 3.

Modificazione alla legge regionale 15 giugno 1983, n. 57

1. Al comma secondo dell'art. 16 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 (Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche), le parole: «nel limite di un posto per assessorato o settore corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un posto per ogni assessorato o struttura organizzativa di primo livello della presidenza della Regione o del consiglio regionale».

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 60.000 per l'anno 2005 e in euro 180.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007 nell'obiettivo programmatico 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali) e al suo finanziamento si provvede mediante utilizzo, per gli importi di cui al comma 1, degli stanziamenti iscritti nei medesimi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili) al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre).

3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 14 ottobre 2005.

CAVERI

05R0717

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2005 n. **21.**

Disposizioni urgenti in materia di quote latte. Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 43 del 25 ottobre 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Efficacia temporale delle riduzioni di quota

1. Con riferimento alla campagna lattiero-casearia 2005/2006, l'efficacia delle riduzioni dei quantitativi individuali di riferimento già effettuate ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte), è posticipata al 10 aprile 2006.

Art. 2.

Modificazione all'art. 4 della legge regionale n. 27/2002

1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2002, le parole:

«ed abbiano prodotto e commercializzato nella campagna in corso almeno il 50 per cento della quota di cui sono titolari» sono soppresse.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 14 ottobre 2005.

CAVERI

05R0718

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2005, n. **22.**

Modificazioni alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 44 del 2 novembre 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 2

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6), è sostituito dal seguente:

«4. Non sono manifestazioni fieristiche:

a) le mostre e le esposizioni a carattere artistico, scientifico, naturalistico o culturale non finalizzate alla promozione economica;

b) le esposizioni permanenti di beni e servizi, anche se realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale;

c) le esposizioni a scopo promozionale realizzate nell'ambito di congressi o manifestazioni culturali.».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 4-bis

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 15/2000, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis (Comunicazione)*. — 1. Lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche deve essere preventivamente comunicato alla struttura, nel caso di manifestazioni di rilevanza nazionale o regionale, e al comune nel cui territorio è previsto lo svolgimento, nel caso di manifestazioni a rilevanza locale.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve indicare:

a) la denominazione della manifestazione;

b) il luogo in cui si intende svolgere la manifestazione;

c) il periodo e gli orari di apertura;

d) le modalità di accesso dei visitatori, se la manifestazione è riservata ai soli operatori;

e) il soggetto organizzatore;

f) nel caso di seconda o ulteriore edizione, l'indicazione che sono mantenute le caratteristiche delle precedenti edizioni.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, la Struttura o il comune possono richiedere eventuali chiarimenti o la presentazione di documentazione aggiuntiva.

4. La manifestazione fieristica può essere effettuata decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative.».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 5

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 15/2000, è sostituito dal seguente: «Possono svolgere attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche:».

2. Dopo la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 15/2000, è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* le imprese stabilite in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, aventi, nello Stato di provenienza, requisiti assimilabili a quelli di cui alla lettera *d)*.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 6

1. L'art. 6 della legge regionale n. 15/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Riconoscimento della qualifca nazionale o regionale delle manifestazioni fieristiche)*. — 1. Le istanze dirette ad ottenere l'attribuzione della qualifica nazionale o regionale delle manifestazioni fieristiche, oltre a quanto previsto all'art. 4, devono contenere i seguenti elementi:

a) la denominazione della manifestazione;

b) le indicazioni circa il luogo in cui si svolge la manifestazione;

c) se su area espositiva coperta, la planimetria dei locali;

d) se su area espositiva all'aperto, la superficie totale;

e) il periodo e gli orari di apertura;

f) il costo dell'ingresso e le eventuali limitazioni in caso di manifestazioni riservate agli operatori del settore;

g) la ditta, la ragione o la denominazione sociale e la sede del soggetto organizzatore.

2. L'attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche è rilasciata con provvedimento del dirigente della Struttura, sentito il comune interessato. Il parere del comune deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente il termine senza che il parere sia stato comunicato, il dirigente può comunque adottare il provvedimento.

3. Le istanze per l'attribuzione della qualifica valgono anche come comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica ai sensi dell'art. 4-*bis*.

4. Le istanze per l'attribuzione della qualifica sono inoltrate solo in occasione della prima edizione o in caso di richiesta di variazione; per tutte le edizioni successive, è sufficiente dare atto, nella comunicazione di cui all'art. 4-*bis*, che le caratteristiche e le modalità di svolgimento della manifestazione sono le stesse delle edizioni precedenti.».

Art. 5.

Modificazioni all'art. 7

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 15/2000, è sostituito dal seguente:

«1. Le istanze per l'attribuzione della qualifica di cui all'art. 6 e le comunicazioni di cui all'art. 4-*bis* per le manifestazioni a rilevanza nazionale devono pervenire alla Struttura entro il 31 gennaio dell'anno precedente la data prevista per il loro svolgimento.».

2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 15/2000 è abrogato.

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 8

1. L'art. 8 della legge regionale n. 15/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Manifestazioni fieristiche a rilevanza regionale)*. — 1. Le istanze per l'attribuzione della qualifica di cui all'art. 6 e le comunicazioni di cui all'art. 4-*bis* per le manifestazioni a rilevanza regionale devono pervenire alla Struttura entro il 30 settembre dell'anno precedente la data prevista per il loro svolgimento.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 9

1. L'art. 9 della legge regionale n. 15/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Manifestazioni fieristiche a rilevanza locale)*. — 1. L'attribuzione della qualifica di manifestazione a carattere locale è automatica per tutte le manifestazioni per le quali non è inoltrata istanza per l'attribuzione della qualifica regionale o nazionale ai sensi dell'art. 6.

2. Le manifestazioni a carattere locale sono soggette alla sola comunicazione preventiva di cui all'art. 4-*bis*, da presentare al comune nel cui territorio è previsto lo svolgimento della manifestazione, almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione stessa. Il comune, contestualmente al ricevimento della comunicazione, ne dà notizia alla struttura.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 10

1. L'art. 10 della legge regionale n. 15/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Calendario)*. — 1. Entro il 30 novembre di ogni anno, la Struttura provvede alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni comunicate dagli organizzatori per l'anno successivo.

2. Il mancato inserimento nel calendario di cui al comma 1 non pregiudica in ogni caso lo svolgimento delle manifestazioni.».

Art. 9.

Modificazioni all'art. 11

1. All'art. 11 della legge regionale n. 15/2000, la parola: «autorizzate», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «organizzate».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 15/2000, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Non possono altresì svolgersi manifestazioni a carattere locale per lo stesso settore produttivo in località che non distino almeno trenta chilometri tra di loro; la distanza è calcolata sul percorso automobilistico più breve.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 15/2000, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Ai fini della verifica della concomitanza, presso la struttura è tenuto un elenco aggiornato delle manifestazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9.».

Art. 10.

Modificazione all'art. 13

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 15/2000 la parola: «autorizzazioni» è sostituita dalla seguente: «comunicazioni».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 14

1. L'art. 14 della legge regionale n. 15/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Sanzioni)*. — 1. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 10.000.

2. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, con modalità diverse rispetto a quelle comunicate, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 550 a € 5.500.

3. L'accertamento delle infrazioni compete al sindaco del comune nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica; le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Regione per le manifestazioni a carattere regionale e nazionale e dal sindaco per quelle a carattere locale, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. La Struttura, competente a ricevere la comunicazione di cui all'art. 4-*bis*, dispone la revoca della qualifica, nazionale o regionale, attribuita e l'esclusione della manifestazione dal calendario per un periodo di due anni, nel caso in cui siano accertate le violazioni di cui al comma 1, e di un anno, nel caso in cui siano accertate le violazioni di cui al comma 2.».

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, le istanze e le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 15/2000, come modificati dagli articoli 5 e 6, devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di manifestazioni fieristiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le richieste di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche inoltrate alla struttura regionale competente in materia di manifestazioni fieristiche prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia e valgono come comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 4-*bis* della legge regionale n. 15/2000, come inserito dall'art. 2.

Art. 13.

Disposizioni di coordinamento

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 15/2000 è sostituita dalla seguente:

«*c)* le aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT) e le pro-loco, di cui alla legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35), limitatamente alle manifestazioni fieristiche a rilevanza locale;».

2. Al comma 3 dell'art. 2 e alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 15/2000, le parole «Aziende di promozione turistica» sono sostituite dalla seguente: «AIAT».

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2006.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 14 ottobre 2005

CAVERI

05R0737

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2005, n. **23.**

Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 45 dell'8 novembre 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. La Regione, con la presente legge, disciplina le modalità per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative necessarie per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli impianti ibridi, intendendo per tali gli impianti che producono energia o vettori energetici mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili e non rinnovabili, qualora il produttore dimostri che la producibilità imputabile all'impiego delle fonti rinnovabili è superiore al 60 per cento della producibilità complessiva dell'impianto oggetto di autorizzazione.

3. Ai fini della presente legge, sono considerate fonti rinnovabili quelle indicate all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

4. Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, restano ferme le procedure di competenza del comando regionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)).

5. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere ubicati anche in zone destinate agli usi agro-silvo-pastorali in base alla vigente normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale. Nell'ubicazione si deve comunque tenere conto delle disposizioni vigenti in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio rurale e alla compatibilità degli impianti, delle opere connesse e delle infrastrutture con l'esercizio delle attività agricole.

6. Per gli impianti di produzione di energia elettrica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, commi 3, ultimo periodo, e 8, del decreto legislativo n. 387/2003.

Art. 2.

Autorizzazione

1. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli impianti interessati sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, di seguito denominata struttura competente, fatta salva la vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

2. L'autorizzazione è rilasciata previa indizione di apposita conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate con le modalità previste al capo V della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).

3. La conferenza di servizi è convocata dal dirigente della struttura competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può essere superiore a centottanta giorni.

4. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a realizzare l'intervento richiesto ed a esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. Nella stessa autorizzazione devono essere indicate le condizioni per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a carico del soggetto esercente, in caso di dismissione dell'impianto.

Art. 3.

R i n v i o

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni ulteriore aspetto o adempimento connesso al procedimento autorizzativo di cui all'art. 2.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 14 ottobre 2005

CAVERI

05R0731

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2005, n. **24.**

Interventi sul capitale sociale della Casino de la Vallée S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 46 del 15 novembre 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi sul capitale sociale

1. È autorizzata la riduzione del capitale sociale della Casino de la Vallée S.p.a., costituita ai sensi della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), per la copertura delle perdite accertate nel corso dell'esercizio 2005 e la sua successiva ricostituzione in € 5.000.000.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere gli aumenti del capitale sociale sino alla concorrenza massima di € 4.950.000.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere massimo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in € 4.950.000 per l'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 nell'obiettivo programmatica 2.1.4.02 (Partecipazioni azionarie e conferimenti) e al relativo finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie iscritte nel medesimo obiettivo programmatico, per € 3.465.000, al capitolo 35857 (Sottoscrizione aumento di capitale Casino de la Vallée S.p.a.) e, per € 1.485.000, al capitolo 35650 (Sottoscrizione di titoli azionari della società SITRASB S.p.a.).

3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, della statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 novembre 2005.

CAVERI

05R0722

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2005, n. **8.**

Ulteriori modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2000, n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 6 del 29 giugno 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale 9 febbraio 2000, n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale) e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Requisiti delle manifestazioni fieristiche)*. — 1. Le manifestazioni fieristiche devono:

a) svolgersi in un quartiere fieristico o in un area temporaneamente attrezzata che siano idonei, ai sensi della vigente normativa, sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti, strutture e infrastrutture;

b) presentare modalità organizzative dirette a garantire pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati ad esporre, compatibilmente con l'area espositiva disponibile, nel rispetto della priorità determinata, di norma, dall'ordine cronologico di presentazione delle domande;

c) prevedere condizioni contrattuali a carico degli espositori che rispondano a criteri di trasparenza e di parità di trattamento.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 5

1. L'art. 5 della legge regionale n. 8/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Soggetti organizzatori)*. — 1. Le manifestazioni fieristiche sono organizzate da soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento sanciti dall'Unione europea.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 6

1. L'art. 6 della legge regionale n. 8/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Comunicazione della manifestazione fieristica)*. — 1. Il soggetto che organizza una manifestazione fieristica è tenuto a darne comunicazione, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento, alla Regione se si tratta di manifestazione di rilevanza internazionale, nazionale o regionale, al comune se si tratta di manifestazione di rilevanza locale.

2. Ha rilevanza locale la manifestazione per la quale si prevede che l'ottanta per cento degli espositori provenga dalla provincia in cui essa si svolge.

3. La comunicazione di cui al comma 1, a firma del rappresentante legale dell'ente richiedente, contiene:

a) la denominazione o ragione sociale del soggetto organizzatore, la sede legale e il numero di iscrizione al registro delle imprese ovvero altri dati identificativi dell'impresa, dichiarati sotto forma di autocertificazione;

b) la denominazione della manifestazione fieristica, la sede espositiva e la relativa superficie netta, coperta e scoperta;

c) l'indicazione dei settori merceologici e della tipologia della manifestazione, ai sensi dell'art. 3;

d) l'indicazione del periodo di svolgimento della manifestazione;

e) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell'area espositiva, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 e la compatibilità dell'oggetto sociale con l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche.

4. Alla comunicazione è allegato il programma della manifestazione.

5. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta, l'ente competente ai sensi del comma 1 può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere informazioni o documentazione integrativa.

6. Qualora il soggetto organizzatore non sia in grado di realizzare la manifestazione, deve darne immediato avviso all'ente competente.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 7

1. L'art. 7 della legge regionale n. 8/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Qualifica della manifestazione fieristica)*. — 1. Su domanda del soggetto organizzatore, la manifestazione fieristica può ottenere la qualifica di internazionale, nazionale, regionale o locale in relazione:

a) alle strutture e ai servizi del quartiere fieristico;

b) al grado di rappresentatività del settore o dei settori economici ai quali la manifestazione è rivolta;

c) al programma della manifestazione;

d) gli scopi dell'iniziativa, anche in relazione al settore interessato;

e) alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. La qualifica è riferita alla singola manifestazione, anche in caso di manifestazioni ricorrenti.

3. Con provvedimento amministrativo sono specificati i criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di cui al comma 1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale o nazionale, qualora trattasi di società di capitali, devono avere il proprio bilancio annuale certificato da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea o di Paesi terzi.

4. L'attribuzione della qualifica è di competenza:

a) della Regione per la qualifica di internazionale, nazionale e regionale;

b) dei comuni, anche in forma associata o tramite le comunità montane, per la qualifica di locale.

5. L'ente competente ai sensi del comma 4 provvede all'attribuzione della qualifica entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. I comuni trasmettono alla Regione copia dei relativi provvedimenti entro dieci giorni dalla loro adozione.

Art. 5.

Abrogazione degli articoli 8, 9 e 10

1. Gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 8/2000 sono abrogati.

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 11

1. L'art. 11 della legge regionale n. 8/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)*. — 1. Ai fini di informativa e di promozione, entro il 30 novembre di ogni anno la Regione approva e pubblica, nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria, il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nel territorio regionale nell'anno successivo.

2. Nel calendario di cui al comma 1 sono inserite tutte le manifestazioni fieristiche che hanno ottenuto la qualifica di cui all'art. 7 entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di svolgimento delle manifestazioni stesse.

3. Le manifestazioni fieristiche che hanno ottenuto la qualifica di nazionale o internazionale entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di svolgimento sono inserite altresì nel calendario fieristico italiano.

4. Il calendario di cui al comma 1 indica, per ogni singola manifestazione:

a) il soggetto organizzatore;

b) la denominazione della manifestazione;

c) la tipologia della manifestazione;

d) la qualifica della manifestazione;

e) il luogo e il periodo di svolgimento della manifestazione;

f) i settori merceologici interessati.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 18

1. L'art. 18 della legge regionale n. 8/2000 è sostituito dai seguente:

«Art. 18 *(Sanzioni)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) in caso di svolgimento di manifestazione fieristica che non abbia i requisiti di cui all'art. 4, una sanzione da un minimo di dodici euro ad un massimo di centoventi euro per ciascun metro quadrato di superficie espositiva netta;

b) in caso di mancata o tardiva comunicazione della manifestazione ai sensi dell'art. 6, una sanzione da un minimo di dieci euro ad un massimo di cento euro per ciascun metro quadrato di superficie espositiva netta;

c) in caso di svolgimento della manifestazione fieristica con modalità diverse da quelle comunicate ai sensi dell'art. 6 ovvero senza aver dato riscontro alle richieste di cui al comma 5 dello stesso articolo, una sanzione da un minimo di otto euro ad un massimo di ottanta euro per ciascun metro quadrato di superficie espositiva netta;

d) in caso di abuso della qualifica di internazionale, nazionale o regionale, una sanzione compresa tra il dieci ed il trenta per cento del fatturato della manifestazione.

2. Relativamente alle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono ridotte alla metà.

3. La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge, l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori spettano alla Regione, ed ai comuni per le manifestazioni di rilevanza locale. Si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, e successive modificazioni.

Art. 8.

R e t t i f i c h e

1. Dopo l'art. 17, le parole: «titolo V» sono sostituite dalle seguenti: «titolo IV».

2. Dopo l'art. 18, le parole: «titolo VI» sono sostituite dalle seguenti: «titolo V».

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 23 giugno 2005

BURLANDO

05R0710

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2005, n. **9.**

Modifica dei termini stabiliti dall'art. 6, commi 1 e 4, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 come modificata dalla legge regionale 24 settembre 2004, n. 17 e dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 7 del 13 luglio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 e successive modificazioni: modifica dei termini

1. All'art. 6 della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 recante disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), come modificato dalla legge regionale 24 settembre 2004, n. 17 e dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33, concernente il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi, sono apportate le modificazioni contenute nei commi seguenti.

2. Nel comma 1 il termine «30 giugno 2005» è sostituito dal seguente: «31 dicembre 2005».

3. Nel comma 4 il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'attestazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata al comune entro il 31 dicembre 2005 corredata della ricevuta dell'avvenuto versamento di una somma pari a € 600,00, maggiorata degli interessi legali maturati dal 1º gennaio 2005. Il 50 per cento dell'intera somma dovuta è da corrispondere al comune interessato e la restante parte alla Regione.

Art. 2.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano anche nel periodo dal 1º luglio 2005 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 luglio 2005

BURLANDO

05R0711

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2005, n. **10.**

Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2005-2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 8 del 3 agosto 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disciplina della stagione venatoria 2005-2006

1. Il rilascio del tesserino informatizzato, predisposto dalla Regione Liguria secondo il modello di cui all'allegato *A*, è subordinato alla riconsegna di quello relativo alla stagione venatoria precedente 2004-2005.

2. Coloro che intendessero rinunciare all'attività venatoria dovranno comunque riconsegnare il tesserino della passata stagione entro e non oltre il 15 ottobre 2005, salvi i casi di smarrimento o furto denunciato all'autorità di p.s., alle province competenti per territorio, le quali possono delegare all'operazione le associazioni venatorie riconosciute.

3. Il tesserino deve essere compilato come disposto dall'art. 38 della legge regionale 1º luglio 1994, n. 29, (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le giornate aggiuntive di cui all'art. 1, comma 7 lettera *a)* punto 2 del presente calendario, devono essere identificate all'inizio della giornata, con l'apposizione di un pallino, ben visibile, all'interno del riquadro rosso corrispondente alla tipologia di caccia (appostamento).

5. I cacciatori provenienti da altre regioni autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) o comprensori alpini (C.A.) liguri a cui è stato rilasciato il tesserino venatorio della Liguria, devono altresì compilare i propri tesserini regionali relativamente alle giornate ed agli abbattimenti.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

7. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria per l'annata venatoria 2005-2006, si applica il seguente regime di caccia programmata:

A) Periodi di caccia:

1) dal 18 settembre all'11 dicembre 2005 la caccia alla selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:

nella provincia di Imperia nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica, esclusa la zona Alpi;

nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì;

per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della provincia ai sensi del successivo punto *e)*;

nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;

2) dal 1º ottobre al 30 novembre 2005, sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle province, esclusivamente se praticate da appostamento;

3) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.

L'attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto;

4) dal 1º dicembre 2005 al 30 gennaio 2006 è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante con l'impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni.

È fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati.

B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

Nei periodi di tempo di cui alla lettera *a)* sono cacciabili le seguenti specie:

1) dal 18 settembre all'11 dicembre 2005: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico.

Le province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), e dei comprensori alpini (C.A.), possono prolungare il periodo di caccia alle specie stanziali fino al 31 dicembre 2005;

2) dal 18 settembre al 31 dicembre 2005: quaglia, tortora, merlo;

3) dal 18 settembre 2005 al 30 gennaio 2006: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza;

4) dal 2 ottobre al 30 novembre 2005: fagiano di monte, (limitatamente ai soggetti maschi).

Caccia alla volpe: è consentita ai singoli cacciatori dal 18 settembre 2005 al 30 gennaio 2006 in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2005 ed il 30 gennaio 2006 può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle province, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia.

Caccia alla pernice rossa ed alla starna: per la pernice rossa e la starna le province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.

Caccia al fagiano di monte: le amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determinano le modalità di denunzia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:

pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona, e per il camoscio della provincia di Imperia.

D) Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati:

1) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi:

dal 18 settembre al 18 dicembre 2005 con facoltà delle province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

2) altri ungulati: il prelievo venatorio degli altri ungulati, è attuabile esclusivamente in forma selettiva. Le province, ai sensi dell'art. 35, comma 2 della legge regionale n. 29/1994 e successive modifiche, approvano gli eventuali piani di abbattimento selettivi indicanti i periodi di prelievo nel rispetto dei termini di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 157/1992.

E) Zona delle Alpi:

l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dal 18 settembre 2005 al 30 gennaio 2006 su conformi disposizioni emanate dalle province. Sui terreni ricadenti in zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulatie tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.

F) Orario di caccia:

la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al. tramonto secondo l'orario di seguito riportato per l'anno 2005, con le eccezioni previste per la caccia di selezione agli ungulati, e per la beccaccia come disposto alla lettera *a)* punto 3 del presente calendario:

dal 18 settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);

dal 1º ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale);

dal 16 ottobre al 29 ottobre dalle ore 7 alle ore 18,30 (ora legale);

dal 30 ottobre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;

dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17;

dal 1º dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7 alle ore 17;

per l'anno 2006:

dal 1º gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;

dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 7 alle ore 17,30.

G) Caccia con il falco e con l'arco:

la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

H) Allenamento cani:

1) l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia, può essere condotto dal 15 agosto all'11 settembre 2005, esclusi i giorni di martedì e venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto;

2) l'addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle province, fermo restando quanto stabilito al punto 1).

I) Carniere massimo:

per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

1) selvaggina stanziale: fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre;

fagiano di monte: 1 capo.

2) Selvaggina migratoria: 20 capi complessivamente con il limite di:

colombaccio: 10 capi;

beccaccia: 3 capi;

beccaccino: 2 capi;

germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella: complessivamente 5 capi;

alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga: complessivamente 2 capi.

È consentito, oltre a quanto previsto dai punti 1) e 2), il prelievo di 20 capi per specie per la cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia.

8. Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

beccaccia: 20 capi;

fagiano: 20 capi;

lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi con il limite massimo di 4 capi per specie.

9. È vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui al comma 7 ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.

10. Il prelievo di specie consenti te, all'interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie), è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell'art. 32, commi 6 e 7 della legge regionale n. 29/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dello specifico regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1, Nelle aziende faunistico-venatorie il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalle province.

11. I presidenti delle amministrazioni provinciali possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate al comma 7, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie o altre calamità.

12. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano specifico riferimento le disposizioni contenute nell'art. 48 comma 1 della legge regionale n. 29/1994.

13. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla legge n. 157/1992, dalla legge regionale n. 29/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare per l'abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle province, si applicano le sanzioni previste dall'art. 49 della legge regionale n. 29/1994.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguri.

Genova, 29 luglio 2005

BURLANDO

05R0712

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2005, n. **11.**

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2004.

(Pubblicata nel I suppl. strao. al Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 9 del 24 agosto 2005)*

(Omissis).

05R0713

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. **12.**

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2005, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria).

(Pubblicata nel II suppl. strao. al Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 9 del 24 agosto 2005)*

(Omissis).

05R0714

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2005, n. **13.**

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 13 giugno 2002 n. 22 (costituzione della società per la utilizzazione ad insediamenti socio-produttivi ambientalmente compatibili delle aree ex Ilva di Genova Cornigliano).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 10 del 5 ottobre 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 4

1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 13 giugno 2002 n. 22 (costituzione della società per la utilizzazione ad insediamenti socio-produttivi ambientalmente compatibili delle aree ex Ilva di Genova Cornigliano) sono aggiunte, in fine, le parole: «Del consiglio di amministrazione possono altresì fare parte altri consiglieri regionali.»

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 ottobre 2005

BURLANDO

05R0715

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 giugno 2005, n. **29.**

Modifiche del regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 31del 2 agosto 2005)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1919 del 30 maggio 2005

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20, è inserito il seguente comma 5-*bis:*

«5-*bis.* Non è ammesso l'accesso del pubblico alla parte orale dell'esame finalizzata alla verifica dell'idoneità personale.».

2. Il comma 6 dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20, è così sostituito:

«6. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5-*bis,* le prove d'esame si svolgono nel rispetto dei principi di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.».

Art. 2.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Il personale con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni ed una valutazione di buono o con un'anzianità di servizio di almeno tre anni ed una valutazione molto buono, già assunto in servizio provinciale sulla base di apposita graduatoria, è esonerato dalla prova preselettiva di cui al comma 1. Tale personale è ammesso all'esame di concorso con titolo di precedenza e nel rispetto dell'anzianità di servizio provinciale. In caso di mancato superamento dell'esame di concorso il personale cessa dal servizio al termine dell'incarico in atto».

Art. 3.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. D'intesa con gli enti firmatari del contratto intercompartimentale l'amministrazione provinciale è autorizzata di utilizzare le graduatorie di concorso di tali enti e viceversa.».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 32 del decreto del Presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20, è inserito il seguente art. 32-*bis:*

«Art. 32-*bis. (Domande on-line ed interazione telematica con i richiedenti).* — 1. In presenza dei presupposti tecnici e di accertamento dell'identità dei richiedenti, le domande di partecipazione ai concorsi nonché quelle di iscrizione in graduatoria possono essere presentate anche per via telematica, con la possibilità per l'amministrazione di interagire anch'essa con i richiedenti allo stesso modo.»

Art. 5.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 33 del decreto del Presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20, è inserito il seguente comma 2-*bis:*

«2-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in possesso, già in sede di prima applicazione della disciplina, di tutti i requisiti ivi previsti tranne l'essere stato in servizio.».

2. Il comma 4 dell'art. 33 del decreto del Presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20. è così sostituito:

«4. Per il personale provinciale insegnante nelle scuole materne o di musica che per effetto d'incarichi e supplenze al 31 agosto 2003 e, per le scuole di musica in lingua italiana, al 30 settembre 2003 ha maturato un'anzianità di servizio almeno triennale e che è in possesso dei requisiti d'accesso richiesti, è indetto un esame di idoneità. A tale esame di idoneità può partecipare anche il personale insegnante delle scuole di musica provinciali che ha superato il concorso indetto con decreto del direttore della ripartizione provinciale personale n. 334 del 21 dicembre 2000. Le modalità dell'esame di idoneità sono fissate dalla Giunta provinciale.».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 33 del decreto del Presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20, è inserito il seguente comma 4-*bis:*

«4-*bis.* Nelle materie canto moderno e jazz, keyboard, chitarra elettrica, basso elettrico, fisarmonica diatonica, musica popolare all'esame di idoneità di cui al comma 4 può partecipare anche il personale sprovvisto dei requisiti d'accesso richiesti, purché al 31 agosto 2003 e, per le scuole di musica in lingua italiana, al 30 settembre 2003 ha insegnato per un periodo non inferiore a cinque anni e prevalentemente una delle materie precitate nonché supera il relativo esame di qualifica conseguendo il punteggio massimo.

3. Dopo il comma 5 dell'art. 33 del decreto del Presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20, è aggiunto il seguente comma 6:

«6. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 8 si applicano anche alle procedure concorsuali in atto, in favore del personale in servizio ed in possesso dei requisiti ivi previsti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto di precedenza per la copertura del posto già occupato.».

Art. 6.

1. Dopo il comma 7 dell'art. 34 del decreto del Presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi 8 e 9:

«8. La giunta provinciale è autorizzata ad applicare le disposizioni di cui al presente articolo anche per gli anni scolastici futuri, garantendo comunque la precedenza nell'assunzione al personale già in servizio ed in possesso dei requisiti culturali d'accesso richiesti.»

«9. Ai fini di cui al comma 1 viene presa in considerazione l'anzianità di servizio acquisita entro il 31 agosto 2004. L'immissione in graduatoria è riservata al personale che ha continuato successivamente all'anno scolastico 2002/2003 a svolgere attività d'insegnamento presso le scuole provinciali o le scuole a carattere statale della Provincia.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 giugno 2005

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2005
registro n. 1, foglio n. 18.

05R0555

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2005, n. **30.**

Abrogazione dei decreti del presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1990, n. 31, 1º agosto 1988, n. 19, 7 febbraio 1992, n. 5, 1º dicembre 1983, n. 28, e 18 giugno 1991, n. 17.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 31del 2 agosto 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 4695 del 20 dicembre 2004, n. 103 del 24 gennaio 2005, n. 307 del 14 febbraio 2005, n. 623 del 7 marzo 2005 e n. 737 del 14 marzo 2005.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono abrogati:

a) decreto del presidente della giunta provinciale del 10 dicembre 1990, n. 31, e successive modifiche;

b) decreto del presidente della giunta provinciale 1º agosto 1988, n. 19, e successive modifiche;

c) decreto del presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1992, n. 5, e successive modifiche;

d) decreto del presidente della giunta provinciale 1º dicembre 1983, n. 28;

e) decreto del presidente della giunta provinciale 18 giugno 1991, n. 17, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 luglio 2005

DURNWAIDER

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2005
registro n. 1, foglio n. 19.

05R0556

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 luglio 2005, n. **31.**

Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali.

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 13 settembre 2005)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2187 del 20 giugno 2005;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento:

a) disciplina le modalità di funzionamento delle strutture destinate al ricovero di animali e le modalità di gestione dell'anagrafe canina;

b) regolamenta le modalità di tenuta del registro per la detenzione di cani a scopi commerciali e l'esercizio delle scuole di addestramento per cani;

c) stabilisce le modalità inerenti il coordinamento dell'attività delle guardie zoofile nonché l'istituzione di corsi abilitanti.

2. Il presente regolamento dà quindi attuazione al comma 7 dell'art. 3, al comma 2 dell'art. 6, al comma 2 dell'art. 7 e al comma 5 dell'art. 15 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, recante «Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo», di seguito denominata legge.

Capo II

ASILI PER LA CUSTODIA DI ANIMALI, RICOVERI E CANILI

Art. 2.

Ricoveri per cani

1. I ricoveri per cani devono essere realizzati in modo tale da garantire agli animali condizioni ambientali rispondenti alle loro specifiche necessità fisiologiche.

2. Le dimensioni delle gabbie presenti nei canili e negli allevamenti di cani devono corrispondere per lo meno alle dimensioni minime fissate per gli stessi nell'accordo stipulato in data 6 febbraio 2003 tra il Ministero della salute e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. La superficie delle gabbie che non presentano uno spazio all'esterno deve essere maggiorata di una superficie pari all'estensione prevista per il medesimo.

Art. 3.

Ricoveri per animali

1. I ricoveri per animali sono semplici strutture destinate ad accogliere per brevi periodi di tempo e, occasionalmente, per un massimo di cinque giorni, non più di tre animali della stessa specie. I ricoveri servono ad ospitare e curare gli animali trovati. Possono essere allestiti in ambienti chiusi o in spazi all'aperto o trattarsi di semplici gabbie o recinti. Deve essere possibile effettuarvi una regolare pulizia e disinfezione e, all'occorrenza, isolarvi singoli animali.

2. In attuazione dell'art. 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, per l'istituzione di ricoveri per animali è necessario esclusivamente il parere positivo del servizio veterinario territorialmente competente.

Art. 4.

Autorizzazione all'apertura di asili per la custodia di animali

1. Il comune autorizza l'apertura di asili per la custodia di animali, previo parere positivo del servizio veterinario territorialmente competente. Il servizio veterinario stabilisce il numero massimo di animali ospitabili. Persone che hanno riportato condanne definitive per la violazione di disposizioni inerenti la protezione degli animali non possono ottenere l'autorizzazione all'apertura di asili.

Art. 5.

Compiti degli asili per la custodia di animali

1. Negli asili per la custodia di animali si provvede a:

a) accudire gli animali presenti;

b) effettuare i controlli veterinari ed i necessari trattamenti agli animali ospiti;

c) sottoporre a sterilizzazione i cani ed i gatti ospiti in attuazione dell'art. 4 della legge;

d) identificare, tramite microchip, tutti i cani non già identificati in tal modo; la persona che risulta proprietaria o affidataria dell'animale provvede al pagamento delle relative spese al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente;

e) restituire gli animali ai legittimi proprietari, fatta eccezione per i cani, la cui restituzione avviene solo tramite il servizio veterinario territorialmente competente;

f) affidare gli animali senza proprietario a nuovi padroni;

g) effettuare controlli sul trattamento riservato agli animali affidati dall'asilo a nuovi proprietari;

h) inserire dati aggiornati negli appositi registri e provvedere alla relativa elaborazione.

Art. 6.

Gestione degli asili per la custodia di animali

1. Per la gestione di un asilo per animali deve essere nominata una persona responsabile, il cui nominativo va comunicato al servizio veterinario provinciale ed al medico veterinario ufficiale competente per territorio.

2. La gestione di un asilo per animali deve garantire per lo meno la raccolta dei dati di seguito elencati, che vanno annotati in un apposito registro, in modo da rappresentare un quadro completo della situazione degli animali ospiti, del numero degli animali giornalmente presenti e dei posti ancora disponibili:

a) data di accettazione o di ingresso dell'animale;

b) dati segnaletici dell'animale, quali specie, razza, età, colore, sesso;

c) provenienza, indirizzo ed eventuale recapito telefonico del precedente proprietario;

d) numero di registrazione e di microchip per i cani, nonché data di consegna;

e) indirizzo e recapito telefonico del nuovo detentore, nonché data ed esito dei controlli eventualmente effettuati dopo la consegna dell'animale.

3. Nel registro di cui al comma 2 vanno riportati data e tipo di trattamento terapeutico ed intervento clinico eventualmente eseguiti sull'animale. Se un cane viene sottoposto ad eutanasia, vanno annotati data e motivazioni per cui la stessa è stata praticata.

4. Qualora il registro di cui al comma 2 venga redatto su supporto informatico, deve essere possibile, in ogni momento, procedere alla stampa dei dati ivi contenuti. I dati devono essere conservati per almeno cinque anni per eventuali controlli.

Art. 7.

Accettazione ed affidamento degli animali

1. Gli asili per la custodia di animali non possono affidare gli animali a privati che non siano in grado di detenerli in modo corretto e di garantire la sicurezza verso terzi.

2. Gli asili possono accettare animali solo nel caso in cui il proprietario sottoscriva una dichiarazione di rinuncia.

3. L'animale sequestrato o trasferito in un asilo per animali a causa di detenzione non adeguata alla specie, o per maltrattamenti, ai sensi dell'art. 11 della legge, o per qualsiasi altro motivo, trascorsi trenta giorni, può essere affidato temporaneamente ad un nuovo detentore ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge, sempre che il provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro o il trasferimento non preveda diversamente. In caso di provvedimento giudiziario è necessario acquisire l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'autorità, che dispone il sequestro o il trasferimento dell'animale, deve farsi carico delle spese. Al proprietario dell'animale può essere richiesto il rimborso delle stesse.

4. Se il proprietario non provvede al ritiro dell'animale, decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione scritta inviata dall'amministrazione dell'asilo per animali con raccomandata con avviso di ricevimento, lo stesso asilo può disporne il nuovo affidamento ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge. Entro sessanta giorni dal ritrovamento, il precedente proprietario può ottenere la restituzione dell'animale solo previo rimborso delle spese sostenute dall'asilo ed eventualmente dalla nuova persona affidataria.

5. La persona a cui sia stato affidato un cane ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge può affidare l'animale definitivamente ad altre persone o strutture solo dopo aver contattato l'asilo.

Art. 8.

Misure igieniche negli asili per animali

1. Gli asili per la custodia di animali devono essere realizzati in modo tale da non arrecare alcun disturbo al vicinato a causa di eventuali rumori o odori.

Deve essere inoltre possibile provvedere alla regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, nonché, all'occorrenza, all'isolamento di singoli animali.

2. Tutte le strutture e le attrezzature dell'asilo per animali devono essere di semplice manutenzione, facili da pulire e disinfettare. Gli ambienti devono essere opportunamente protetti da roditori e insetti ed i relativi nidi vanno rimossi.

3. Gli scarichi devono essere provvisti di sifoni per impedire il riflusso di acque di scarico e di cattivi odori. I giacigli degli animali devono essere realizzati in materiali facili da pulire.

4. Le gabbie devono essere pulite in modo adeguato e disinfettate ad intervalli regolari con prodotti innocui per gli animali.

5. I contenitori per l'acqua ed il cibo vanno puliti e lavati giornalmente, nonché disinfettati qualora si sviluppino cattivi odori.

Art. 9.

Misure di profilassi medica negli asili per animali

1. Gli animali appena ricoverati devono essere tenuti in isolamento e sottoposti a visita medica del veterinario o della veterinaria responsabile della struttura, che li sottopone alle vaccinazioni di cui al comma 2, qualora non effettuate. Le misure di quarantena prescritte vanno seguite scrupolosamente.

2. Cani e gatti possono lasciare il locale di isolamento ed essere accolti nella restante struttura solo in seguito all'accertamento dell'avvenuta vaccinazione contro le malattie infettive più diffuse. In tal caso è possibile prevedere la riduzione della quarantena. Ferme restando le vaccinazioni obbligatorie eventualmente prescritte dalle autorità veterinarie, i cani devono essere comunque vaccinati contro il cimurro, l'epatite, la leptospirosi e la parvovirosi, i gatti invece contro la mite virale del gatto e la parvovirosi.

Art. 10.

Informazioni sugli animali ospitati

1. Per conoscere le abitudini degli animali accolti in asili, ricoveri e canili ed evitare loro inutili sofferenze, si acquisiscono le necessarie informazioni presso coloro che erano in contatto con gli stessi.

Capo III

DETENZIONE DI ANIMALI

Art. 11.

Detenzione di animali adeguata alla specie

1. Chi detiene animali deve riservare loro un trattamento adatto alla specie, deve seguirli, alloggiarli e nutrirli regolarmente e in modo adeguato. Tenuto conto della specifica fisiologia dell'animale, va garantito un adeguato spazio vitale e di movimento; inoltre vanno create condizioni igieniche e climatiche idonee alla specie animale ospitata. Nessuno può far soffrire un animale o arrecargli danni o ferite senza motivo. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di protezione degli animali durante la macellazione, la soppressione degli animali può avvenire di norma solo mediante eutanasia ad opera di un medico veterinario. In casi eccezionali, e solo per risparmiare ulteriori, inutili sofferenze agli animali feriti, anche i guardiacaccia possono procedere al loro abbattimento mediante colpo di grazia alla testa.

Art. 12.

Detenzione di cani

1. La libertà di movimento deve essere adeguata alla razza e alla taglia del cane. I cani che hanno a disposizione una superficie di movimento inferiore ai 20 metri quadrati, devono essere portati fuori almeno una volta al giorno.

2. La catena dei cani tenuti legati deve presentare una lunghezza di almeno cinque metri ed essere munita di un giunto girevole. La lunghezza della catena può essere di quattro metri qualora la stessa sia fissata a un filo di scorrimento di almeno quattro metri munito di anello scorrevole e giunto girevole. L'animale deve comunque poter raggiungere senza problemi la cuccia ed il luogo dove viene deposto il cibo. Anche questi cani devono essere lasciati liberi almeno una volta al giorno ed essere portati fuori.

Art. 13.

Interventi di carattere medico non giustificati effettuati sull'animale

1. Sono vietati le mutilazioni di carattere estetico delle orecchie e della coda ed il taglio delle ali agli uccelli. Sono altresì vietati tutti quegli interventi operatori intesi a ridurre l'emissione di suoni da parte dell'animale, il taglio delle unghie ai gatti ed ogni operazione mirata ad impedire le capacità di autodifesa dell'animale.

Art. 14.

Prevenzione delle morsicature di cane

1. Non è consentito lasciar vagare i cani. Ferme restando le disposizioni inerenti la profilassi della rabbia, i cani non tenuti al guinzaglio, che si trovino su strade e piazze pubbliche o in edifici pubblici, devono portare una museruola. Sui mezzi pubblici di trasporto gli stessi devono essere tenuti al guinzaglio e portare la museruola. Non devono portare la museruola i cani di piccola taglia. La museruola deve consentire al cane una respirazione sufficiente e garantire contemporaneamente l'incolumità delle persone.

2. I cani appartenenti ad una delle razze o incroci di cui al comma 1-*bis* dell'art. 6 della legge, che si trovino su strade o piazze pubbliche o in edifici o locali pubblici, devono essere tenuti al guinzaglio e portare altresì un'idonea museruola.

3. Quando i cani appartenenti ad una delle razze o incroci di cui al comma 1-*bis* dell'art. 6 della legge si trovano in luoghi accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al comma 2 devono portare almeno la museruola o essere tenuti al guinzaglio.

4. I comuni possono dettare norme più restrittive rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2.

5. L'obbligo di museruola e di guinzaglio non sussiste per i cani da guardia all'interno della struttura da sorvegliare, sempre che non sia possibile l'accesso ad estranei, così come per i cani da caccia ed i cani pastore durante il loro lavoro, i cani da valanga e della protezione civile, i cani per ciechi ed i cani militari e poliziotto in servizio. Non vi è inoltre alcun obbligo di museruola e dì guinzaglio all'interno di aree destinate dal comune al necessario movimento dei cani.

6. Al fini della prevenzione della rabbia il servizio veterinario dell'azienda sanitaria di Bolzano annota nell'anagrafe canina, di cui all'art. 6 della legge, tutti gli episodi di morsicature di cani ai danni di persone.

Art. 15.

Detenzione di cani particolari

1. In provincia di Bolzano è vietato l'allevamento di cani appartenenti ad una delle razze o incroci di cui al comma 1-*bis* dell'art. 6 della legge nonché la loro introduzione per scopi commerciali.

2. La detenzione di cani appartenenti ad una delle razze od incroci di cui al comma 1-*bis* dell'art. 6 della legge soggiace all'autorizzazione del sindaco.

3. Sono esclusi dalla possibilità di detenzione i cani appartenenti ad una delle razze o ad un incrocio di cui al comma 1-*bis* dell'art. 6 della legge:

a) i minorenni o coloro che non possiedono capacità di agire;

b) coloro che hanno subito condanne per la violazione di norme inerenti la protezione degli animali;

c) i delinquenti abituali o per tendenza;

d) chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

e) chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni.

4. Chiunque detiene cani appartenenti ad una delle razze o ad un incrocio di cui al comma lapis dell'art. 6 della legge è tenuto alla stipula di un'assicurazione per la responsabilità civile.

5. I comuni possono dettare norme più restrittive rispetto a quelle previste dal comma 3.

6. Persone, che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione detengono cani di cui al comma 1-*bis* dell'art. 6 della legge, hanno sei mesi di tempo per ottenere l'autorizzazione di detenzione dal sindaco.

7. Il sindaco revoca l'autorizzazione concessa ai sensi del comma 6, qualora si verifichi un avvenimento ai sensi del comma 3 o se non viene stipulata una assicurazione per la responsabilità civile ai sensi del comma 4.

Art. 16.

Registro e misure sanitarie per l'allevamento e la detenzione di cani a scopi commerciali

1. Nel registro di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge sono annotati la data di entrata e uscita del cane, la razza, il sesso, l'età, il colore ed il codice di identificazione, la provenienza dell'animale e dell'acquirente. Il registro, che può essere tenuto anche solo su supporto informatico, deve essere aggiornato giornalmente.

Art. 17.

Scuole di addestramento

1. L'apertura e la gestione di scuole e campi di addestramento per cani sono subordinate all'autorizzazione del comune, previo parere favorevole del servizio veterinario territorialmente competente.

2. Corsi di addestramento di cani possono essere tenuti solo da persone in possesso di una formazione specifica. Il direttore o la direttrice responsabile dell'addestramento deve dimostrare di essere in possesso almeno del brevetto di figurante per le prove di utilità rilasciato da un'organizzazione riconosciuta dalla Federation Cynologique Internazionale (F.C.I.).

3. È vietato utilizzare metodi di addestramento che arrechino dolore e sofferenze ai cani. L'utilizzo di strumenti è consentito solo in modo da non arrecare inutili sofferenze o incutere terrore all'animale. È vietato l'uso di attrezzi che inviano impulsi elettrici, emettono segnali acustici o agiscono tramite agenti chimici. In deroga al divieto sono consentiti fischietti da addestramento e sistemi di recinzione opportunamente predisposti. Gli animali ammalati, feriti, in fase di gestazione avanzata ed i cuccioli lattanti non possono partecipare all'addestramento.

Art. 18.

Colonie di gatti

1. Il servizio veterinario territorialmente competente presso l'azienda sanitaria è responsabile del controllo sanitario e della rilevazione delle colonie di gatti. Il servizio può affidare la cura di dette colonie ad associazioni per la protezione degli animali o a privati informandone il comune. L'affidamento è revocato, quando gli animali non vengono seguiti secondo le modalità prescritte. Solo in casi eccezionali e su richiesta motivata, il servizio veterinario territorialmente competente presso l'azienda sanitaria può affidare a privati gatti provenienti da colonie. Gli eventuali costi per l'intervento di sterilizzazione sono a carico della persona affidataria.

Art. 19.

Colombi urbani

1. Al fini della tutela dell'igiene e la salute pubblica nonché della prevenzione della diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo, il comune in accordo con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria di Bolzano territorialmente competente, è autorizzato a prelevare un numero di piccioni prestabilito ai fini diagnostici.

Art. 20.

C a v a l l i

1. I finimenti per i cavalli quali briglie, sella ed altre attrezzature devono essere adattati individualmente ad ogni animale. I cavalli che presentano ferite alla testa, al muso, alla groppa o al distretto degli arti non possono essere impiegati per il lavoro o cavalcati, qualora tali attività siano fonte di sofferenza per i medesimi.

Art. 21.

Detenzione di volatili

1. La detenzione di volatili nelle vetrine è vietata, se gli stessi non hanno la possibilità di ritirarsi in un luogo appartato, se non è garantita loro la dovuta tranquillità durante la notte e se sono esposti a notevoli scossoni e rumore, a grandi variazioni di temperatura e a forte luce solare. È altresì vietata la detenzione di volatili nei bar e nei locali da ballo. Essi non possono essere esposti in maniera diretta al fumo, al rumore o alla folla. È vietato tenere legati i volatili.

2. L'unità di misura per il calcolo delle dimensioni delle gabbie di cui al primo comma del punto 7 dell'allegato alla legge è rappresentato dall'animale più grande, misurato dalla punta del becco alla punta della coda, facendo scorrere il metro sopra la schiena. Sono vietate le gabbie di forma rotonda.

3. È vietato rimuovere le uova dalla covata degli psittacidi al fine di ottenere un aumento della produzione delle medesime. I piccoli degli psittacidi non ancora svezzati non possono essere allontanati dai genitori e non possono essere venduti. I pappagalli appartenenti a specie sociali, vale a dire tutte le specie di pappagalli che in natura vivono abitualmente in gruppo, a coppie o in nuclei familiari, non possono essere allevati singolarmente. Gli psittacidi vanno tenuti insieme a psittacidi provenienti dagli stessi territori e compatibili fra loro; sono da preferire animali della stessa specie oppure di una sottospecie e di sesso opposto. Si deve in ogni caso avere cura di costituire gruppi di animali per i quali la convivenza non sia fonte di stress.

4. Nelle voliere e nelle gabbie degli psittacidi non possono essere usati posatoi di plastica. I posatoi devono essere di legno naturale non trattato, tollerato dagli psittacidi e di diametro differente. Le voliere e le gabbie vanno altresì dotate di attrezzature per il passatempo degli animali. L'alimentazione degli psittacidi deve essere adeguata, in linea di massima, ai bisogni naturali delle singole specie, desunti dalle conoscenze scientifiche attuali. Il tipo e la composizione degli alimenti deve corrispondere alle abitudini alimentari della specie. È vietato costringere gli animali ad una alimentazione diversa, di tipo unilaterale al fine di migliorare la consistenza delle feci.

Art. 22.

Rettili e tartarughe

1. I rettili vanno detenuti in maniera adeguata alla specie e la loro alimentazione deve essere diversificata. La struttura e le dimensioni del terrario vanno adeguate alla grandezza, alle necessità di movimento e alle eventuali esigenze comportamentali degli animali ivi detenuti. Gli stessi devono avere la possibilità di appartarsi in zone del terrario non esposte allo sguardo dei visitatori. L'attrezzatura del terrario deve essere adeguata alle abitudini di vita degli animali ivi presenti.

2. Le tartarughe di terra devono disporre di una superficie, la cui lunghezza e larghezza vanno calcolate moltiplicando, rispettivamente, per almeno otto volte e per almeno quattro volte la lunghezza della corazza della tartaruga più grande. A partire da cinque animali, la superficie di cui sopra deve essere maggiorata del 20 per cento per ogni ulteriore animale presente. La zona acquatica delle tartarughe di palude deve presentare una lunghezza ed una larghezza pari, rispettivamente, ad almeno cinque volte e ad almeno tre volte la lunghezza della corazza della tartaruga più grande. Deve essere disponibile una superficie di terra sufficientemente ampia da consentire una completa asciugatura della corazza degli animali presenti. La profondità dell'acqua deve essere almeno pari al doppio dell'altezza della tartaruga più grande.

Art. 23.

Commercio di animali nei negozi per animali

1. In occasione della vendita di animali vivi in negozi per animali, i commercianti devono rendere edotti i clienti sulle corrette modalità di detenzione degli animali acquistati, nonché sul tipo di alimentazione e sulle abitudini di vita dei medesimi, qualora dette informazioni non siano già sufficientemente note ai clienti stessi.

Art. 24.

Centri di ristoro temporaneo

1. Qualora, nel corso dei controlli eseguiti su trasporti di animali, vengano accertate gravi irregolarità o violazioni delle norme per la protezione degli animali, l'autorità veterinaria dispone, ove possibile, il trasferimento degli animali in centri di ristoro temporaneo, dove possono essere opportunamente assistiti. Chi ha causato la violazione delle norme sulla protezione degli animali deve rimborsare le relative spese prima del nuovo carico degli animali. Il servizio veterinario provinciale provvede a rimborsare il gestore del centro di ristoro temporaneo che dimostri di non essere stato in grado di riscuotere gli importi presso il responsabile della violazione.

Capo IV

GUARDIE ZOOFILE

Art. 25.

Attività e coordinamento delle guardie zoofile

1. L'organismo preposto al coordinamento delle guardie zoofile ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della legge nomina una persona responsabile del coordinamento delle guardie zoofile. Il nominativo di questa persona viene comunicato al responsabile del servizio veterinario interaziendale dell'azienda sanitaria di Bolzano ed al servizio veterinario provinciale. Questa persona ha la facoltà di delegare parte dei suoi compiti ad altre persone. Parimenti possono essere incaricate altre persone per il servizio notturno e per il servizio domenicale e festivo. La persona incaricata del coordinamento è responsabile del funzionamento del servizio.

2. Tutte le segnalazioni che pervengono al servizio veterinario provinciale, al servizio veterinario interaziendale dell'azienda sanitaria di Bolzano, alle associazioni per la protezione degli animali, nonché ad altri enti pubblici vengono trasmesse al centro di coordinamento di cui al comma 1. Il centro di coordinamento affida alle guardie zoofile gli interventi che possono essere eseguiti dalle medesime. Al momento dell'assegnazione degli incarichi deve essere considerata la disponibilità di tempo, nonché la distanza dell'abitazione della guardia zoofila dal luogo dell'intervento.

3. La guardia zoofila è tenuta a contattare il centro di coordinamento qualora, prima, durante o dopo l'esecuzione di un sopralluogo, sorgano incertezze o dubbi di carattere tecnico. Qualora il centro di coordinamento non sia in grado di fare chiarezza relativamente alle incertezze prospettate, lo stesso deve prendere i necessari contatti al fine di ottenere gli opportuni chiarimenti, inoltrando successivamente le informazioni ricevute alle guardie zoofile.

4. La guardia zoofila che non sia in grado di portare a compimento un intervento è tenuta a darne comunicazione al centro di coordinamento il quale provvede a fare tutti i passi necessari atti a garantire la rapida conclusione dell'intervento.

5. Dopo ogni turno di servizio, le guardie zoofile redigono un verbale nel quale sono indicati la tipologia dell'attività svolta, il tempo impiegato, le distanze percorse, e le infrazioni accertate. Sul verbale è inoltre riportato il nome del veterinario o della veterinaria ufficiale che ha eventualmente collaborato ed il relativo parere.

6. In caso di infrazione agli obblighi di servizio o di inosservanza degli ordini di servizio, il servizio veterinario provinciale può sospendere la guardia zoofila con effetto immediato e disporre la revoca della relativa nomina. Le guardie zoofile colpite da provvedimento di sospensione o di revoca sono tenute a restituire all'organismo di coordinamento la tessera di servizio, l'uniforme ed il distintivo che saranno trasmessi alla competente associazione per la protezione degli animali.

7. Durante il servizio le guardie zoofile devono essere assicurate, con onere a carico delle competenti associazioni, per i rischi sulla vita o da infortunio, nonché da responsabilità civile. Le guardie zoofile che prestano volontariamente la loro opera hanno diritto al rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento del servizio.

8. Le guardie zoofile contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della normativa vigente sulla protezione degli animali sia attraverso un'opera di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sia accertando violazioni della medesima. Qualora accertino un'infrazione, le guardie zoofile sottopongono il caso al servizio veterinario territorialmente competente.

Art. 26.

Corso abilitante

1. Le persone che intendono svolgere attività lavorativa principale o secondaria ovvero servizio di volontariato in qualità di guardia zoofila presso le organizzazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15 della legge, devono avere frequentato un corso abilitante e superato il prescritto esame finale.

2. Il corso suddetto è organizzato all'occorrenza dal servizio veterinario provinciale con il sostegno del servizio veterinario dell'azienda sanitaria e l'eventuale coinvolgimento delle organizzazioni sopra citate.

3. Per l'ammissione al corso abilitante di cui al comma 1, i candidati e le candidate devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca relativo al diploma di istruzione secondaria di I grado.

4. Il corso abilitante prevede 70 ore di lezione, di cui almeno 20 devono essere di natura pratica. Il corso verte sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto costituzionale con particolare riguardo all'ordinamento della provincia autonoma di Bolzano;

b) elementi di diritto penale e di procedura penale;

c) normativa sulla protezione degli animali;

d) normativa sull'attività venatoria in relazione alla protezione degli animali;

e) norme di procedura per l'applicazione di sanzioni amministrative e redazione del relativo processo verbale di contestazione;

f) principali malattie infettive degli animali a carattere zoonosico;

g) nozioni sul comportamento degli animali.

5. L'esame finale consiste in una prova scritta ed una orale riguardanti le materie oggetto del corso. Sono ammessi all'esame solamente i corsisti che hanno frequentato almeno il 70 per cento del monte ore complessivo del corso. È ammesso alla prova orale chi ha superato la prova scritta con il punteggio minimo di sei decimi.

6. La commissione esaminatrice è composta da tre docenti del corso ed è nominata dal direttore o dalla direttrice del servizio veterinario provinciale.

7. Coloro che hanno superato l'esame finale, per acquisire l'idoneità ad aspirante guardia zoofila ed essere proposti per la relativa nomina, devono dimostrare di avere effettuato un periodo di tirocinio della durata di almeno quattro mesi presso un'organizzazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15 della legge, sotto controllo dell'organismo preposto al coordinamento delle guardie zoofile.

Art. 27.

Nomina a guardia zoofila

1. Il servizio veterinario provinciale verifica se le persone da nominare a guardia zoofila ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della legge siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

2. Il servizio veterinario provinciale verifica almeno ogni cinque anni ed ogni qualvolta abbia notizia di nuovi fatti sopravvenuti, se le persone nominate a guardia zoofila siano ancora in possesso dei requisiti richiesti.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.

Disposizioni transitorie

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le strutture in legno che fungono da giaciglio, presenti negli asili per animali già esistenti, devono essere sostituite con idonei materiali di facile pulizia.

2. I direttori e le direttrici d'addestramento, che tengono corsi di addestramento di cani e che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soddisfano i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 17, hanno cinque anni di tempo per adeguarsi alle disposizioni.

Art. 29.

A b r o g a z i o n i

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del presidente della giunta provinciale 8 agosto 1988, n. 21,

b) decreto del presidente della giunta provinciale 6 maggio 1991, n. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 luglio 2005

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2005
Registro n. 1, foglio n. 20

05R0631

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 luglio 2005, n. **32.**

Istituzione e tenuta degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 6 settembre 2005)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2395 del 4 luglio 2005;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti e negli elenchi delle vigne, l'aggiornamento degli stessi e la loro tenuta presso la Ripartizione provinciale agricoltura.

Art. 2.

I s t i t u z i o n e

1. Presso la ripartizione provinciale agricoltura è istituito per ciascun vino a denominazione di origine (DO) un albo dei vigneti, nel quale sono iscritte le rispettive superfici vitate.

2. Presso la ripartizione provinciale agricoltura sono altresì istituiti gli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT), nei quali sono iscritte le superfici vitate destinate alla produzione di tali vini.

3. Gli albi dei vigneti e gli elenchi delle vigne sono pubblici.

Art. 3.

A r t i c o l a z i o n e

1. Gli albi dei vigneti e gli elenchi delle vigne sono articolati in sottozone, vitigni e tipologie, se previsto dai relativi disciplinari di produzione.

2. L'ufficio provinciale frutti-viticoltura, identifica le sottozone, i vitigni, le tipologie e le indicazioni geografiche tipiche con appositi codici.

3. Limitatamente agli albi dei vigneti, un terreno vitato può essere identificato con la dicitura *vigna* seguita dal toponimo, se lo stesso risulta dalla mappa catastale o dal libro fondiario.

4. Per le singole superfici vitate, negli albi dei vigneti o negli elenchi delle vigne deve risultare lo stesso imprenditore agricolo risultante nello schedario viticolo comunitario a livello nazionale di cui al regolamento (CEE) n. 2392/1986 del consiglio del 24 luglio 1986. L'identificazione avviene tramite il codice fiscale.

Art. 4.

T e n u t a

1. Per la tenuta degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne si utilizzano i programmi informatici collegati alla gestione dello schedario viticolo.

2. I dati contenuti negli albi dei vigneti e negli elenchi delle vigne sono trasmessi mensilmente alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano per le attività di certificazione di sua competenza.

Art. 5.

D e f i n i z i o n i

1. Per unità vitata si intende la superficie di ogni singolo vitigno di una particella fondiaria.

2. Per vigneto si intende l'insieme delle unità vitate di una particella fondiaria.

3. Per superficie vitata si intende la superficie coperta di viti in produzione.

4. Per superficie vitata in attesa di produzione si intende la superficie vitata di cui al comma precedente, senza resa nell'anno d'impianto o di reinnesto e con rese unitarie ridotte negli anni successivi all'impianto ove previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

Art. 6.

Calcolo delle superfici

1. Se l'intera particella fondiaria è vitata, la superficie vitata corrisponde all'intera superficie catastale.

2. Se la superficie vitata ricade solo su una parte della particella fondiaria, si considera la superficie all'interno del sesto d'impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata, nelle fasce laterali, nella misura del 50 per cento del sesto d'impianto e, sulle testate, fino ad un massimo di cinque metri per le aree di servizio, qualora effettivamente esistenti.

3. In caso di filari singoli, la superficie vitata si ottiene considerando, per quanto riguarda le fasce laterali, fino ad un massimo di 1,50 metri per lato e fino ad un massimo di cinque metri sulle testate per le aree di servizio, qualora effettivamente esistenti.

Art. 7.

Iscrizione di superfici vitate

1. Le nuove iscrizioni o i passaggi da una DO o IGT ad una diversa denominazione vanno richiesti entro il 30 marzo dell'anno in cui si intende rivendicare la produzione di vino a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica, utilizzando i moduli predisposti dall'ufficio provinciale frutti-viticoltura. Nella domanda vanno indicati:

a) per ogni unità vitata la particella fondiaria, la DO o IGT di base ed eventualmente altre DO e IGT, al fine di consentire la scelta vendemmiale tra diverse DO o IGT coesistenti sulle stesse superfici;

b) per ciascuna DO e IGT le eventuali sottozone, i vitigni e le tipologie;

c) l'eventuale indicazione *vigna* seguita dal toponimo.

3. L'iscrizione di una superficie vitata agli albi dei vigneti o negli elenchi delle vigne è subordinata al rispetto dei disciplinari di produzione.

4. Nell'ambito dei vigneti delle singole aziende agricole va garantito il rispetto della base ampelografica richiesta dai rispettivi disciplinari di produzione. La composizione ampelografica dei vigneti è riferita alla superficie vitata effettivamente investita da ciascun vitigno.

Art. 8.

Variazioni di dati

1. Le richieste di variazione delle DO oppure IGT relative a superfici reimpiantate o reinnestate possono essere presentate congiuntamente alla notifica d'impianto di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999.

2. Le variazioni nella conduzione di superfici iscritte agli albi dei vigneti o negli elenchi delle vigne vanno comunicate all'ufficio provinciale frutti-viticoltura entro il 30 marzo dell'anno in cui si rivendica la produzione del vigneto.

Art. 9.

Ulteriori termini

1. Entro il 31 agosto di ogni anno l'ufficio provinciale frutti-viticoltura provvede alle nuove iscrizioni e variazioni definitive, dandone comunicazione all'interessato.

2. Se non è possibile concludere il procedimento entro il termine di cui al comma 1, si provvede all'iscrizione provvisoria. L'iscrizione definitiva avviene entro la seconda campagna viticola dalla data di presentazione della domanda.

3. Se la richiesta di variazione è presentata secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 8, l'iscrizione definitiva avviene entro due anni dall'impianto.

Art. 10.

Rettifiche e cancellazione

1. La presentazione di istanze di rettifica non comporta la irrogazione di sanzioni amministrative, se le cause che danno origine alla rettifica non sono addebitabili al conduttore delle superfici viticole interessate.

2. L'ufficio provinciale frutti-viticoltura provvede alla cancellazione delle superfici iscritte all'albo dei vigneti o nell'elenco delle vigne:

a) su richiesta dei soggetti interessati, anche congiuntamente alla notifica di estirpo di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999;

b) d'ufficio, se accerta una destinazione della superficie viticola diversa da quella iscritta.

3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato all'interessato.

Art. 11.

Revisione e controlli

1. L'ufficio provinciale frutti-viticoltura revisiona periodicamente gli albi dei vigneti e gli elenchi delle vigne.

2. Ulteriori controlli sono eseguiti sulla base delle denunce di produzione fornite dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano.

Art. 12.

Ricorso gerarchico

1. In caso di mancato accoglimento, in tutto o in parte, della richiesta di iscrizione o variazione ovvero in caso di cancellazione d'ufficio delle superfici iscritte agli albi dei vigneti o negli elenchi delle vigne, avverso il relativo provvedimento è ammesso ricorso gerarchico.

Art. 13.

Disposizione transitoria

1. Le superfici vitate che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già iscritte agli albi dei vigneti e negli elenchi delle vigne tenuti presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano sono trasferite d'ufficio negli stessi albi ed elenchi tenuti dalla ripartizione provinciale agricoltura.

2. I tempi e le modalità per il passaggio alla ripartizione provinciale agricoltura della documentazione cartacea depositata presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano sono concordati tra i due enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 luglio 2005

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2005
registro n. 1, foglio n. 21.

05R0632

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 luglio 2005, n. **34.**

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5.

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2005
registro n. 1, foglio n. 22.

05R0633

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 agosto 2005, n. **36.**

Modifiche al regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici, emanato con decreto del 5 luglio 2001, n. 41.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 6 settembre 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2696 del 25 luglio 2005;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *g)*, comma 4, dell'art. 7 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, è così sostituita:

«*g)* adottare le misure necessarie affinché soltanto le persone autorizzate possano accedere al cantiere, previo accertamento della corretta iscrizione degli operai nel libro giornale delle presenze; segnalare i casi di comprovata inosservanza alla direzione lavori, al committente, agli enti contributivi ed assicurativi ed alla ripartizione provinciale lavoro.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 agosto 2005

Il vicepresidente della provincia: SAURER

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2005
registro n. 1, foglio n. 23.

05R0634

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 luglio 2005, n. **0247/Pres.**

Legge regionale n. 79/1982, art. 25. Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Approvazione di modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 17 agosto 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come da ultimo modificato dal comma 119 dell'art. 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere dei finanziamenti alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative a livello regionale, così come individuate dall'art. 16 della legge regionale n. 79/1982, per la realizzazione di iniziative di sostegno e supporto alle imprese cooperative;

Visto il decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui al comma 119, dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2001», come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2005, n. 082/Pres.;

Visto in particolare l'art. 3 del regolamento predetto che prevede le spese ammissibili ai finanziamenti per le attività di sostegno e supporto alle imprese cooperative associate, iscritte al registro regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale n. 79/1982, istituzionalmente svolte dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

Considerate le iniziative prospettate dalle associazioni predette per il corrente esercizio e rilevato come in particolare la spesa per la «predisposizione dei supporti informatici per la compilazione del verbale di revisione e per l'elaborazione dei dati raccolti» non sia riconducibile alle previsioni regolamentari;

Visti peraltro l'art. 15 della legge regionale n. 79/1982 che prevede che la finalità della revisione è quella «di prestare assistenza e consiglio agli organi dell'ente cooperativo per il retto funzionamento di esso, il miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici e la eliminazione di eventuali irregolarità amministrative», ed il successivo art. 16 della legge regionale n. 79/1982 che dispone che l'attività di vigilanza è da esplicarsi attraverso le revisioni ordinarie effettuate dalle rispettive Associazioni provinciali o regionali a mezzo di revisori scelti fra quelli iscritti all'albo di cui all'art. 19 della medesima legge regionale;

Ritenuta pertanto la necessità, in ragione della coerenza delle finalità dell'attività di revisione con le finalità dell'azione di sostegno e supporto alle cooperative associate richiamate dall'art. 25 della legge regionale n. 79/1982, di proporre l'ulteriore adozione di modifiche al testo regolamentare, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo medesimo, consentendo la spesa per l'iniziativa proposta;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», ed in particolare l'art. 30 il quale, per la concessione di incentivi, prevede che l'emanazione dei criteri e modalità avvenga in forma di regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 8 luglio 2005, n. 1646;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'art. 7, comma 119 della legge regionale n. 4/2001», approvato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche al Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 28 luglio 2005

ILLY

Modifiche al «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» emanato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres.

Art. 1.

Modifiche all'art. 3
del decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres./2001

Dopo il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo), è inserito il seguente:

«4-*bis* sono ammesse le spese inerenti l'acquisto di programmi informatici e licenze d'uso destinati alla gestione informatica dell'attività di vigilanza, al fine di consentire il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività di assistenza e supporto connesse e conseguenti.».

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Visto, *il Presidente:* ILLY

05R0599

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2005, n. **0253/Pres.**

Regolamento recante disposizione per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)* e *b)* della legge regionale n. 23/2001. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 36 del 31 agosto 2005)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, come introdotto dall'art. 5, comma 112, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, che prevede che la giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 46/1991, approvi con apposite disposizioni regolamentari i criteri per il riconoscimento degli enti ed istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 del medesimo art. 5 della legge regionale n. 23/2001;

Ritenuto di provvedere alla definizione di un apposito atto regolamentare recante disposizioni per l'individuazione dei criteri, delle modalità e delle procedure istruttorie necessarie per il riconoscimento degli enti di rilevanza primaria della minoranza slovena nonché per la concessione e l'erogazione dei contributi loro assegnati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 23/2001;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1889 di data 28 luglio 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e *b)* della legge regionale n. 23/2001», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 agosto 2005.

ILLY

Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e *b)* della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento nell'ambito delle finalità previste dall'art. 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 e in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, così come sostituito dall'art. 5, comma 112, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, definisce i requisiti e le procedure per il riconoscimento di ente e istituzione di rilevanza primaria della minoranza slovena, di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)* e *b)* della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, con i relativi criteri e parametri di valutazione.

Capo II

ENTI GESTORI DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, CULTURALI ARTISTICHE, SCIENTIFICHE, EDUCATIVE E SPORTIVE

Art. 2.

Riconoscimento

1. Possono essere riconosciuti come enti di rilevanza primaria della minoranza slovena, di seguito denominati enti primari, gli enti, le istituzioni, le associazioni, gli organismi senza fine di lucro non aventi carattere pubblico che svolgono attività rivolte alla minoranza slovena facendo uso, prevalentemente, della lingua slovena e che presentano i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:

a) essere dotati di autonomia amministrativa e gestionale;

b) svolgere in modo stabile e continuativo, da almeno tre anni, una autonoma attività di produzione o di offerta di servizi nei settori delle attività culturali, artistiche, scientifiche, educative, ricreative e sportive;

c) svolgere la propria attività in un ambito territoriale non esclusivamente locale ovvero svolgere un' attività di particolare originalità e specificità qualitativa.

Art. 3.

Classificazione

1. Ai fini del riconoscimento di ente di rilevanza primaria della minoranza slovena, i soggetti di cui all'art. 2 sono classificati distintamente per categoria, in base alla natura delle attività e dei servizi svolti, secondo l'elencazione seguente:

a) categoria A, comprendente le associazioni e gli enti che realizzano direttamente un'attività di produzione o di prestazione di servizi nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nelle discipline delle arti figurative, della musica, del teatro, del cinema e dello spettacolo, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche;

b) categoria B, comprendente organismi a carattere associativo o federativo che svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno ed aggregazione di circoli e associazioni su una più ampia dimensione territoriale, almeno provinciale, e per uno o più dei settori di attività indicati all'art. 2, comma 1, lettera *b*) del presente regolamento;

c) categoria C, comprendente associazioni ed enti che curano la gestione di centri polivalenti di produzione od offerta culturale oppure di centri di accoglienza e di attività di educazione e formazione dei minori.

Art. 4.

Accertamento dei requisiti soggettivi

1. Costituiscono elementi per l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi:

a) gli atti attestanti il regolare funzionamento degli organi istituzionali e statutari con riguardo allo svolgimento in modo continuativo dell'attività da almeno un triennio e la coerenza dell'attività svolta con la categoria di appartenenza indicata all'art. 3;

b) la documentazione relativa all'adeguatezza della dotazione strutturale, con riguardo alla disponibilità di una sede adeguata, di attrezzature tecniche e di beni idonei per lo svolgimento della propria attività nonché all'impiego di collaboratori anche volontari;

c) i documenti contabili e di bilancio preventivo e consuntivo con una chiara articolazione delle diverse fonti di entrata e delle varie componenti di spesa.

Art. 5.

Verifica dei requisiti relativi all'attività

1. Costituiscono elementi per la verifica del livello qualitativo e della dimensione quantitativa dell'attività svolta per tutte le categorie indicate all'art. 3:

a) la dimensione quantitativa dell'attività, misurata in particolare dal numero delle iniziative organizzate, dalla loro frequenza e regolarità e dal loro ambito di attrazione;

b) la funzione di riferimento dell'ente primario sull'area territoriale servita con il grado di coinvolgimento, dal patrocinio alla compartecipazione finanziaria, di enti pubblici, di realtà economico-commerciali e di altri soggetti qualificati;

c) la rilevanza qualitativa dell'attività, attestata in particolare dalla rilevanza della produzione culturale e scientifica e dal livello delle prestazioni artistiche, scientifiche e professionali;

d) la presenza di strumenti di documentazione dell'attività svolta, anche a carattere permanente e di tipo informatico, quali atti, pubblicazioni, bollettini, pagine web.

2. Costituiscono inoltre elementi per la verifica dei requisiti relativi all'attività per gli enti della categoria b):

a) il volume di attività posto in essere nell'arco dell'anno solare, attestato in particolare dal numero delle iniziative, dalla durata e dalla continuità delle stesse, dal numero dei partecipanti nonché dei circoli e delle associazioni iscritti;

b) la consistenza della struttura associativa, con particolare riguardo al funzionamento degli organi statutari e alla partecipazione interna alla vita associativa.

3. Costituisce inoltre elemento per la verifica dei requisiti relativi all'attività per gli enti della categoria:

a) l'impatto dell'attività svolta nei confronti della minoranza, misurato dal numero dei partecipanti e fruitori delle varie iniziative culturali o dal numero dei beneficiari dell'attività di formazione ed accoglienza.

Capo III

ENTI ORGANIZZATORI DI INIZIATIVE INFORMATIVE ED EDITORIALI

Art. 6.

Riconoscimento

1. Possono essere riconosciuti come enti di rilevanza primaria della minoranza slovena, di seguito denominati enti primari, gli enti, le istituzioni, le associazioni, gli organismi senza fine di lucro non aventi carattere pubblico nonché le società editoriali che svolgono attività rivolte alla minoranza slovena facendo uso, prevalentemente, della lingua slovena e che presentano i seguenti requisiti:

a) essere dotati di autonomia amministrativa e gestionale;

b) svolgere in modo stabile e continuativo, da almeno tre anni, un'attività informativa ed editoriale in lingua slovena;

c) offrire un servizio qualificato espressamente rivolto a soddisfare la domanda della minoranza slovena nei settori dell'editoria e dell'informazione.

Art. 7.

Classificazione

1. Ai fini del riconoscimento di ente di rilevanza primaria della minoranza slovena rilevano le seguenti tipologie di iniziative informative ed editoriali, svolte da enti della minoranza stessa:

a) pubblicazioni periodiche registrate presso la cancelleria del tribunale competente secondo la vigente normativa, su supporto cartaceo e anche su supporto informatico e a diffusione elettronica on line, con almeno il 50% di testo in lingua slovena;

b) notiziari radiofonici o televisivi periodici, facenti capo ad una testata giornalistica e registrati presso la cancelleria del tribunale competente secondo la vigente normativa, con almeno il 50% della durata in lingua slovena;

c) produzione editoriale di libri, materiale audiovisivo e multimediale con almeno il 50% del testo o della durata della produzione in lingua slovena;

d) significativa produzione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena e/o nella sua variante locale da parte di emittenti radiotelevisive locali a carattere privato che trasmettono per almeno il 50% del proprio palinsesto in lingua slovena.

Art. 8.

Accertamento dei requisiti soggettivi

1. Costituiscono elementi per l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi:

a) gli atti attestanti il regolare funzionamento degli organi istituzionali e statutari con riguardo allo svolgimento in modo continuativo dell'attività da almeno un triennio in un rapporto di coerenza con le iniziative informative ed editoriali indicate all'art. 7;

b) la documentazione relativa all'adeguatezza in genere della dotazione strutturale, con riguardo alla disponibilità di una sede adeguata, di attrezzature tecniche e di beni idonei per lo svolgimento della propria attività nonché all' impiego di personale;

c) i documenti contabili e di bilancio preventivo e consuntivo con una chiara articolazione delle diverse fonti di entrata e delle varie componenti di spesa.

Art. 9.

Verifica dei requisiti relativi all'attività

1. Costituiscono elementi per la verifica del livello qualitativo e della dimensione quantitativa dell'attività editoriale e informativa svolta:

a) l'impatto delle iniziative informative ed editoriali sulla realtà complessiva della minoranza slovena con riguardo alla loro diffusione territoriale e al grado di coinvolgimento della minoranza stessa;

b) il livello di approfondimento delle tematiche e dei problemi trattati;

c) la qualità del contenuto formale delle iniziative informative ed editoriali svolte, sotto il profilo della veste grafica ed espositiva;

d) l'assenza o la ridotta incidenza percentuale degli introiti derivanti dalla pubblicità nell'ambito delle iniziative svolte.

2. Costituiscono in particolare elementi per la verifica dei requisiti rispetto alle distinte tipologie di cui all'art. 8:

a) la periodicità della pubblicazione, la tiratura come numero di copie o come previsione di numero medio di visitatori dei siti informatici al giorno - settimana o altri indici previsionali;

b) il numero dei notiziari e la loro frequenza giornaliera;

c) la tiratura, la quantificazione delle pagine o l'indicazione della durata del prodotto editoriale di carattere non periodico.

d) il palinsesto dell'emittente radiotelevisiva richiedente.

Capo IV

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO

Art. 10.

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Gli enti, le istituzioni, le associazioni, gli organismi operanti nei settori individuati dagli articoli 3 e 7, che intendono chiedere il riconoscimento di ente di rilevanza primaria della minoranza slovena, devono presentare apposita domanda su carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, indirizzata alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, via del Lavatoio n. 1, 34132 - Trieste oppure piazza XX Settembre, 23, Udine, entro il 15 settembre di ciascun anno. In caso di invio delle istanze a mezzo raccomandata postale, ai fini del rispetto del termine fa fede il timbro postale, purché la raccomandata pervenga alla direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. In caso di recapito a mano, o tramite corriere, il rispetto della data di scadenza è comprovata dal timbro di accettazione del protocollo. Le istanze inviate al di fuori del termine non sono prese in considerazione.

2. Gli enti, le istituzioni, le associazioni, gli organismi che aspirano al titolo di ente di rilevanza primaria della minoranza slovena, sono tenuti a presentare la seguente documentazione a corredo della domanda di riconoscimento:

a) scheda informativa di cui all'allegato *A*;

b) attestazione resa dal legale rappresentante dell'ente, istituzione, associazione, organismo, che le attività svolte sono rivolte alla minoranza slovena facendo uso, prevalentemente, della lingua slovena;

c) atto costitutivo e statuto in copia conforme. Limitatamente ai soggetti richiedenti di cui al capo III del presente regolamento, qualora il richiedente sia una società editoriale va presentato un certificato di iscrizione alla camera di commercio, ufficio registro delle imprese, di data recente.

d) relazione riepilogativa sull'attività svolta nel triennio precedente unitamente ai bilanci consuntivi relativi al triennio precedente;

e) programma di attività per l'anno in corso e relativo bilancio preventivo.

f) per i soggetti che realizzano le iniziative previste alle lettere *a*) e *b)* dell'art. 7: certificato di iscrizione al tribunale delle testate giornalistiche riportante la proprietà, la periodicità ed il nominativo del direttore responsabile.

3. Onde consentire agli uffici regionali la verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, ciascun ente, istituzione, associazione, organismo già riconosciuto per l'anno in corso è tenuto a presentare ogni anno entro lo stesso termine indicato al comma 1 la seguente documentazione oltre a quella già presentata ai sensi dell'art. 15:

a) richiesta su carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, istituzione, associazione, organismo, di conferma nell'elenco degli enti di rilevanza primaria della minoranza slovena;

b) attestazione resa dal legale rappresentante dell'ente, istituzione, associazione, organismo, che le attività svolte sono rivolte alla minoranza slovena facendo uso, prevalentemente, della lingua slovena;

c) scheda informativa di cui all'allegato *A*.

4. In caso di documentazione incompleta, la richiesta della documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso). Qualora la documentazione richiesta non pervenga agli uffici entro il termine stabilito, il procedimento si conclude negativamente.

Art. 11.

I s t r u t t o r i a

1. Sono ammesse all'istruttoria le istanze, di riconoscimento o di conferma del riconoscimento, pervenute entro i termini indicati all'art. 10 e regolarmente corredate da tutti gli elementi di documentazione previsti dal presente regolamento.

2. Gli uffici provvedono all' accertamento dei requisiti formali di ammissibilità delle istanze ai sensi dell'art. 10 nonché alla verifica dei requisiti soggettivi e di quelli relativi all'attività previsti rispettivamente agli articoli 4 e 5 nonché 8 e 9 del presente regolamento sulla base della documentazione presentata dai soggetti richiedenti.

3. Il mancato rispetto dei requisiti formali di ammissibilità ai sensi dell'art. 10 costituisce automaticamente motivo di mancato inserimento o di mancata conferma nell'elenco degli enti di rilevanza primaria della minoranza.

Art. 12.

Soglia minima per il riconoscimento e misura del finanziamento

1. L'accertamento positivo degli elementi rispettivamente evidenziati agli articoli 4 e 5 nonché agli articoli 8 e 9 del presente regolamento costituisce condizione per il riconoscimento o la conferma del titolo di ente e istituzione di rilevanza primaria della minoranza slovena. Il mancato rispetto ditali parametri di soglia costituisce motivo di esclusione.

2. Gli elementi di cui agli articoli 5 e 9 sono in particolare assunti anche come riferimento per la valutazione del livello di rilevanza dell'attività ammessa a contribuzione e per la determinazione dell'entità del contributo a favore degli enti di rilevanza primaria della minoranza slovena. La determinazione della misura dei contributi da assegnare avviene nel rispetto di criteri di coerenza complessiva e in funzione di un obiettivo di costante ricerca di perequazione tra gli interventi.

Art. 13.

Commissione consultiva della minoranza slovena

1. La commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena, di cui all'art. 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, esprime il proprio parere di merito sulle istanze di riconoscimento avuto riguardo ai criteri e ai requisiti previsti dal presente regolamento. Esprime altresì il proprio parere in ordine alla determinazione del finanziamento da assegnare a ciascuno degli enti primari.

Art. 14.

Individuazione degli enti riconosciuti ed assegnazione dei contributi

1. A conclusione dell'istruttoria gli uffici presentano alla giunta regionale un'apposita relazione sulle verifiche svolte e sulle valutazioni ed i pareri espressi dalla commissione consultiva della minoranza slovena in merito all'individuazione degli enti riconosciuti di rilevanza primaria per la minoranza, destinatari degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2005, e all'indicazione degli importi da assegnare a ciascuno di essi.

2. La giunta regionale acquisita la relazione degli uffici ed il parere della commissione consultiva della minoranza slovena approva l'elenco degli enti di rilevanza primaria della minoranza slovena, suddiviso tra gli enti gestori di attività istituzionali, culturali, artistiche, scientifiche, educative e sportive e gli enti organizzatori di iniziative informative ed editoriali, con la determinazione degli importi da assegnare a ciascuno degli enti primari.

Capo V

CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 15.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. Il contributo annuale della Regione a favore di ciascuno dei soggetti individuati ai sensi del precedente art. 14 e nella misura determinata ai sensi del medesimo art. 14, è concesso ed erogato in unica soluzione anticipata all'inizio di ciascun esercizio. A tal fine la corrispondente istanza da parte da parte del legale rappresentante dell'ente beneficiario, corredata da una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente, dal programma di attività per l'anno di riferimento e dal relativo bilancio preventivo va presentata entro i termini previsti all'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 23/2001.

2. Il provvedimento di concessione è emesso con la espressa riserva che il contributo può essere oggetto di revoca o rideterminazione qualora, a conclusione del successivo procedimento amministrativo di verifica della documentazione presentata a rendiconto dell'attività realizzata nell'esercizio precedente, venga rilevato un impiego dei fondi non corrispondente alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 16.

Rendicontazione dei contributi

1. Per la rendicontazione del contributo, il beneficiario della sovvenzione, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, deve produrre, ai sensi dell'art. 43, della legge regionale n. 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute assieme al conto consuntivo dell'ente.

2. Con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, i beneficiari sono sottoposti a verifica contabile a campione, a mezzo di un apposito controllo disposto dagli uffici regionali.

3. I beneficiari aventi natura giuridica di società o impresa, sono tenuti alla presentazione a rendiconto della documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000.

4. La mancata, irregolare o insufficiente rendicontazione del contributo ricevuto, accertata nell'ambito del procedimento di verifica da parte degli uffici, comporta la revoca totale o parziale dello stesso contributo.

Capo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Termine di prima applicazione

In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di conferma nell'elenco degli enti riconosciuti, di cui all'art. 10, il termine è fissato al quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla commissione dell'Unione europea

Gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, e all'art. 10, comma 2, lettera *c)*, relativamente alle società editoriali, notificate alla commissione dell'Unione europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della commissione medesima.

Art. 19.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Visto, *il Presidente:* ILLY

(Omissis).

05R0628

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2005, n. **0256/Pres.**

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 17 agosto 2005)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) che all'art. 1, comma 39 così dispone: «Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53»;

Considerato comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, 20 comma, della costituzione;

Visto l'art. 2, comma 58, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, che prevede che: «Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale con le norme sul patto di stabilità interno per gli enti territoriali, l'amministrazione regionale, sentita l'assemblea delle autonomie locali, con regolamento da adottarsi entro il 31 marzo 2005, individua gli enti locali tenuti al rispetto del patto medesimo, determina i criteri e le modalità per il concorso degli stessi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, tenuto conto delle peculiarità degli enti tenuti al rispetto del patto e definisce altresì, laddove non diversamente disposto, le modalità per l'erogazione dei trasferimenti agli Enti locali»;

Visto l'art. 2, comma 59, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, che così dispone:

«L'amministrazione regionale per il tramite della direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d'intesa con la direzione centrale risorse economiche e finanziarie e con la direzione centrale programmazione e controllo, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, attraverso delle rilevazioni, con modalità e termini fissati nel regolamento di cui al comma 58»;

Visto il decreto n. 077/Pres. del 22 marzo 2005, con il quale è stato approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, per l'anno 2005»;

Considerato che ai sensi dell'art. 10, comma 1, del succitato regolamento, ogni successiva modifica migliorativa disposta in materia di patto di stabilità interno con legge statale comporta una modifica del regolamento medesimo;

Richiamati gli articoli 1-*bis*, 1-*ter* 71-*quater* della legge n. 88 del 31 maggio 2005, di conversione del decreto-legge n. 44 del 31 marzo 2005, che hanno apportato delle modifiche migliorative alla precedente disciplina del patto di stabilità interno, nel senso rispettivamente di dare facoltà di deroga per le assunzioni di impegni di spesa in conto capitale, di estendere la tipologia di spese da portare in detrazione per la determinazione della media del triennio 2001-2003 e di escludere dall'applicabilità delle norme sul patto i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

Richiamato l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 che abroga la lettera *f-quater)* del comma 24 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Ritenuto, in attuazione di quanto previsto al comma 1, dell'art. 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. del 22 marzo 2005, di apportare alcune modifiche migliorative al regolamento medesimo nel senso introdotto dalla normativa di cui agli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* della legge n. 88 del 31 maggio 2005, di conversione del decreto-legge n. 44 del 31 marzo 2005;

Sentita l'assemblea delle autonomie locali che, all'unanimità, si è espressa favorevolmente nella seduta del 5 luglio 2005;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1816 del 22 luglio 2005;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 agosto 2005

ILLY

Modifica al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio.

Art. 1.

Modifica del titolo del decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. del 22 marzo 2005

1. Nel titolo del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. del 22 marzo 2005, le parole «3.000 abitanti» sono sostituite con le parole «5.000 abitanti».

Art. 2.

Modifica dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. del 22 marzo 2005

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. del 22 marzo 2005, le parole «3.000 abitanti» sono sostituite con le parole «5.000 abitanti».

2. All'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. del 22 marzo 2005, le parole «negli anni 2005, 2006 e 2007» sono eliminate.

Art. 3.

Modifica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. del 22 marzo 2005

1. La lettera *f)* del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. del 22 marzo 2005 è sostituita dalla seguente:

«*f)* spese per elezioni amministrative, nonché spese per oneri derivanti da sentenze che originano debiti fuori bilancio;».

2. La lettera *g)* del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. del 22 marzo 2005 è sostituita dalla seguente:

«*g)* spese con finanziamento a destinazione vincolata nei limiti del contributo assegnato, comprese le spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti trasferimenti attribuiti dalla Regione».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. del 22 marzo 2005 è aggiunto il comma 4-*bis*:

«4-*bis)* gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto capitale (al netto delle detrazioni indicate nell'allegato 2) al decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. del 22 marzo 2005) superiore del 100 per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio 2001-2003 (al netto delle detrazioni indicate nell'allegato 2) al decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. del 22 marzo 2005) possono assumere impegni per spese in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale facoltà i limiti di spesa di cui all'art. 2 si applicano alla spesa corrente ed ai pagamenti per spese in conto capitale».

Art. 4.

Modifica dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. del 22 marzo 2005

1. All'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. del 22 marzo 2005 le parole «3.000 abitanti» sono sostituite con le parole «5.000 abitanti».

Art. 5.

Modifica dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. del 22 marzo 2005

1. All'art. 5, comma 1 e comma 5, del decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. del 22 marzo 2005 le parole «3.000 abitanti» sono sostituite con le parole «5.000 abitanti».

Art. 6.

Modifica dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. del 22 marzo 2005

1. All'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. del 22 marzo 2005 le parole «3.000 abitanti» sono sostituite con le parole «5.000 abitanti».

Visto, *il Presidente:* ILLY

05R0600

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2005, n. **0257/Pres.**

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52 e successive modifiche ed integrazioni. Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti delle direzioni centrali e della protezione civile della Regione. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 31 agosto 2005)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni che dispone che per le proprie esigenze operative correnti le direzioni regionali e i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line ed inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale, nonché per minute spese di rappresentanza;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i decreti di approvazione dei regolamenti attualmente in vigore nelle singole direzioni centrali: decreto del Presidente della Regione 25 febbraio 2004, n. 045/Pres., decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2001, n. 0144/Pres., decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0162/Pres., decreto del Presidente della Regione 1º aprile 2004, n. 0104/Pres., decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0116/Pres., decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2004, n. 080/Pres., decreto del Presidente della Regione 19 novembre 2004, n. 0380/Pres., decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0203/Pres., decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 2004, n. 041/Pres., decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2004, n. 0363/Pres., decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2004, n. 0111/Pres., decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2004, n. 084/Pres.; nella direzione generale: decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2004, n. 0298/Pres.; nell'ufficio stampa: decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2004, n. 0243/Pres.; nell'ufficio di Gabinetto: decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2004, n. 0246/Pres.; nella protezione civile della Regione: decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2001, n. 0309/Pres. e nell'ufficio di collegamento in Bruxelles appartenente alla direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali: decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres., disciplinanti le spese di cui al citato art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001;

Ritenuto opportuno provvedere all'adozione di un regolamento unico valevole per: Protezione civile della Regione, direzione centrale risorse economiche e finanziarie, direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali, direzione centrale patrimonio e servizi generali, direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, direzione centrale avvocatura regionale, direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, direzione centrale salute e protezione sociale, direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, direzione centrale ambiente e lavori pubblici, direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, direzione centrale attività produttive, direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, ai fini di creare una disciplina univoca per ciò che concerne l'attività derivante dalle sopracitate spese e di provvedere alla conseguente abrogazione dei relativi decreti del Presidente della Regione d'approvazione dei regolamenti sopracitati;

Considerata la peculiarità dei regolamenti rispettivamente adottati dalla direzione generale con decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2004, n. 0298/Pres., dall'ufficio di gabinetto con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2004, n. 0246/Pres., dall'ufficio stampa della presidenza della Regione con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2004, n. 0243/Pres., e dall'ufficio di collegamento in Bruxelles con decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres., giustificata dalla specificità delle tipologie di spese da tali uffici previste;

Ritenuto quindi opportuno mantenere in vigore i regolamenti rispettivamente adottati dalla direzione generale, dall'ufficio di gabinetto, dall'ufficio stampa della presidenza della Regione, e dall'ufficio di collegamento di Bruxelles, applicativi delle spese di cui all'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1910 del 28 luglio 2005;

Decreta:

È approvato il «regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti delle direzioni centrali e della protezione civile della Regione», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 5 agosto 2005

ILLY

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, commi 52 e 53, e successive modifiche ed integrazioni. Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti delle direzioni centrali e della protezione civile della Regione.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le spese dirette che le direzioni centrali e la protezione civile della Regione sostengono ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Spese delle direzioni

1. Rientrano tra le spese di cui all'art. 1:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo;

b) materiali ed attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione, forniture di pannelli, lavagne luminose, macchine da calcolo, strumenti di misurazione di superficie agraria, compresi i materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio, nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni considerati di facile consumo o acquistati per essere distribuiti al personale quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, e quotidiani;

d) beni oggetto di periodica fornitura da parte della direzione centrale patrimonio e servizi generali, il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile;

e) ogni altro tipo di materiale ed attrezzatura che si rendessero necessari e che non rientrino nelle ordinarie tipologie di beni forniti dalla direzione centrale patrimonio e servizi generali;

f) progettazione e stampa di materiale promozionale delle attività istituzionali, quali ad esempio depliant, brochure, pubblicazioni, cd rom;

g) partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;

h) acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche da assegnare per esigenze di rappresentanza;

i) spese di minuta rappresentanza, quali colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri con personalità o autorità estranee all'amministrazione o di riunioni prolungate dei direttori centrali, ad adeguati livelli di rappresentanza, ed in occasione di riunioni di organi collegiali.

Art. 3.

Limiti d'importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi non può superare € 20.000,00 al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture, dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa, stabilito dal comma 1.

Art. 4.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore centrale dispone le spese, di cui all'art. 1, ed incarica il direttore di servizio presso il quale il dipendente di cui al comma 52 dell'art. 8 della opera nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla sua nomina e di autorizzare una apertura di credito a suo nome per l'esecuzione delle relative spese.

Art. 5.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 6, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. La richiesta di preventivi, di cui al comma 1, contiene la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze, la riserva ad agire per il risarcimento degli eventuali danni, la riserva ad aggiudicare o meno la fornitura o il servizio ad insindacabile giudizio dell'amministrazione regionale, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta è effettuata su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati al comma 3.

5. La procedura si intende validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta.

Art. 6.

Ricorso ad un determinato contraente

1. E consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di € 5.000,00, al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale e all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvi i casi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1, ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità, espresso dal direttore del servizio della direzione nell'interesse del quale è rivolto l'acquisto, ovvero dal direttore centrale della stessa.

Art. 7.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato, su ordine del direttore centrale mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo, secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi, di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 8.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito, munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su apertura di credito presso la tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito, previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito.

Art. 9.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario della direzione centrale è affidata la gestione dei beni acquisiti ai sensi del presente regolamento.

Art. 10.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 11.

A b r o g a z i o n i

1. Sono abrogati i regolamenti approvati con i seguenti decreto del Presidente della Regione: decreto del Presidente della Regione 25 febbraio 2004, n. 045/Pres., decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2001, n. 0144/Pres., decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0162/Pres., decreto del Presidente della Regione 1º aprile 2004, n. 0104/Pres., decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0116/Pres., decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2004, n. 080/Pres., decreto del Presidente della Regione 19 novembre 2004, n. 0380/Pres., decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0203/Pres., decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 2004, n. 041/Pres., decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2004, n. 0363/Pres., decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2004, n. 0111/Pres., decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2001, n. 0309/Pres., decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2004, n. 084/Pres.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, *il Presidente:* ILLY

05R0629

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2005, n. **57.**

Attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/ CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 38 del 5 ottobre 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga del fringuello, ai sensi dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE).

Art. 2.

Condizioni per il prelievo in deroga

1. Per rispondere alle esigenze culturali, economiche e ricreative, in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva 79/409/CEE, è consentito il prelievo della specie fringuello, con le modalità di cui all'art. 3 e nei periodi indicati all'art. 4, ritenuto che non vi sono altre soluzioni soddisfacenti per le ragioni indicate all'art. 9, comma 1, della direttiva 79/409/CEE.

Art. 3.

Modalità del prelievo in deroga del fringuello

1. Per garantire il rispetto delle tradizioni venatorie locali regionali, è consentito il prelievo della specie fringuello, con i mezzi di cui all'art. 31 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), esclusivamente da appostamento, ai cacciatori autorizzati e residenti in Toscana, nell'ambito territoriale di caccia (ATC) di residenza venatoria, per non più di tre giornate settimanali e per un numero massimo di quindici giornate complessive, nel rispetto delle quantità indicate.

2. È ammesso il prelievo di cinque esemplari al giorno con un massimo di venti capi complessivi per l'intera stagione venatoria.

3. L'autorizzazione al prelievo è rilasciata automaticamente dal sistema regionale di teleprenotazione venatoria fino al raggiungimento di quarantamila autorizzazioni.

4. I capi abbattuti devono essere segnati sul tesserino regionale nell'apposita pagina subito dopo ogni singolo abbattimento.

Art. 4.

Tempi e luoghi del prelievo in deroga

1. Il prelievo del fringuello è consentito dal 9 ottobre al 13 novembre 2005. Sono previste quindici giornate complessive per l'intero periodo da utilizzare rispettando il limite delle tre giornate settimanali e i quantitativi indicati all'art. 3, comma 2.

2. Il prelievo non è consentito sul territorio sottoposto a divieto di caccia.

Art. 5.

Divieti

1. È vietato l'uso di richiami vivi della specie fringilla *coelebs.*

2. È vietata la vendita dei fringuelli prelevati.

Art. 6.

Controlli

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all'art. 51 della legge regionale n. 3/1994.

2. Alle violazioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 157/1992 e dalla legge regionale n. 3/1994.

3. La giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con le disposizioni della diriretiva 79/409/CEE, procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga del fringuello.

Art. 7.

Sospensione del prelievo

1. La giunta regionale, anche su richiesta dell'INFS o dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie di cui all'art. 2 o in presenza di comprovate situazioni di pericolo per la specie oggetto del prelievo medesimo.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 settembre 2005

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 settembre 2005.

05R0700

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2005, n. **58.**

Disposizioni sul gruppo misto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) ed alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 39 del 21 ottobre 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Fino all'entrata in vigore della disciplina organica del gruppo misto previsto dall'art. 16, comma 3, dello Statuto, gli effetti della costituzione di detto gruppo sono regolati dalla presente legge.

Art. 2.

Modifica dell'art. 10, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26

1. Alla fine dell'art. 10, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, dopo le parole «costituite a livello nazionale» sono aggiunte le parole «oppure il gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2000, n. 60

1. Alla fine dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2000, n. 60, dopo le parole «costituite a livello nazionale» sono aggiunte le parole «oppure il gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto.».

Art. 4.

*Inserimento dell'art. 3-*bis *nella legge regionale 11 luglio 2000, n. 60*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 11 luglio 2000, n. 60, è inserito il seguente art. 3-*bis*:

«Art. 3-*bis*. *(Contributo per il gruppo misto)*. — 1. Gli articoli 2 e 3 non si applicano al gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto.

2. Al gruppo misto è assegnato un contributo mensile di euro 2.000,00.».

Art. *5.*

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3-*bis* della presente legge, valutato per l'anno in corso in euro 10.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al capitolo 300 «Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» del bilancio regionale.

2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti nella legge di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 ottobre 2005

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre 2005.

05R0701

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2005, n. **17.**

Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Campania n. 54 del 24 ottobre 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Termine a provvedere per le commissioni consiliari

1. I pareri sugli atti amministrativi previsti dalla legislazione vigente, se non è stabilito un termine più breve, sono resi dalle competenti commissioni consiliari entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine senza che le commissioni si siano pronunciate, il parere si intende acquisito in senso favorevole.

2. È fatto obbligo agli uffici delle commissioni di comunicare immediatamente ai componenti delle stesse gli atti di cui al comma 1. I presidenti iscrivono l'argomento all'ordine del giorno della commissione entro sette giorni dall'assegnazione. In mancanza vi provvede il presidente del consiglio nelle successive quarantotto ore.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso dal 16 luglio al 14 settembre di ogni anno.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello statuto vigente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 17 ottobre 2005

BASSOLINO

05R0720

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2005, n. **18.**

Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Campania n. 54 del 24 ottobre 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La musicoterapia è attività psico-pedagogica e socio-sanitaria di pubblico interesse ed è disciplinata dalla presente legge; essa si pone come scopo lo sviluppo e la riabilitazione di potenziali funzioni dell'individuo per il raggiungimento di una migliore integrazione sul piano intrapersonale e interpersonale e, conseguentemente, di una migliore qualità della vita.

2. La Regione Campania promuove l'applicazione della musicoterapia, quale elemento di sostegno per un pieno e sano sviluppo delle capacità del singolo individuo e della comunità, con particolare riguardo alle persone portatrici di handicap o, comunque, disagiate dal punto di vista delle relazioni.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) musicoterapia: l'uso della musica e dei suoi elementi - suono, ritmo, melodia ed armonia - ad opera di un soggetto qualificato in rapporto individuale o di gruppo, all'interno di un processo definito per facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l'apprendimento, la mobilizzazione, l'espressione, l'organizzazione ed altri obiettivi terapeutici degni di rilievo nella prospettiva di assolvere ai bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali e cognitivi;

b) musicoterapista: un soggetto in possesso di diploma superiore di secondo grado e con una buona conoscenza della musica, che ha svolto un corso triennale di impostazione multidisciplinare socio-psicopedagogico-medico-musicale e un tirocinio di un anno presso strutture pubbliche o convenzionate o del privato sociale, della formazione primaria e della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia.

Art. 3.

Area di operatività

1. Il musicoterapista esercita la propria attività nell'ambito degli operatori socio-sanitari nell'area della riabilitazione socio-sanitaria e psico-pedagogica.

2. Il musicoterapista espleta:

a) funzione preventiva: disturbi di iperattività in età da scuola primaria; comportamenti ai limiti con la patologia del periodo adolescenziale o come gestione di atteggiamenti disadattivi degli adolescenti; sedazione della madre in gravidanza; miglioramento della relazionalità e della socializzazione nei soggetti normodotati;

b) funzione riabilitativa: ritardo mentale lieve e medio-grave; deficit sensoriali, ipovedenti e non vedenti, ipoacusici con protesi ed impianti cocleari; disturbi relazionali dell'infanzia; patologie neuromotorie dell'infanzia; patologie neurologiche dell'adulto, parkinson, alzheimer, coma lieve e post-coma; patologie psichiatriche dell'adulto, comunicazione sonora in gruppo nei dipartimenti di salute mentale, in centri e comunità terapeutiche per tossicodipendenti;

c) funzione socio-sanitaria: attenuazione dell'ansia del paziente ospedalizzato e delle sofferenze dei malati terminali, gestione del potenziale disagio psicologico degli operatori.

Art. 4.

Formazione di base

1. La formazione di base del musicoterapista consiste in un corso che prevede almeno novecento ore di lezione e laboratori in un triennio e trecento ore di tirocinio presso strutture pubbliche o convenzionate o private della formazione primaria e della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia.

2. I corsi di musicoterapia sono organizzati da istituti di formazione o dalle università o da dipartimenti equiparati all'università. Il titolo di musicoterapista equivale al diploma accademico di primo livello.

3. Per accedere alla formazione di musicoterapista l'aspirante deve aver conseguito il diploma quinquennale di scuola media superiore e possedere una buona conoscenza della musica, da accertarsi con un test di ammissione al corso di formazione.

4. La formazione professionale di musicoterapista prevede l'acquisizione delle seguenti conoscenze e capacità, suddivise per:

a) area medica:

1) conoscenza delle sintomatologie inerenti le patologie trattate - nuclei espressivi;

b) area psicologica:

1) conoscenza dei concetti inerenti il campo delle relazioni;

2) conoscenza dei concetti base della psicologia dello sviluppo, dinamica dei gruppi;

c) area musicale:

1) capacità di esprimere e creare con voce e con strumenti musicali «nel qui ed ora» in forme ortodosse e non ortodosse;

2) capacità di improvvisazione;

3) conoscenze musicologiche e semiologiche della musica colta e popolare finalizzate alla capacità di decodificazione del fenomeni sonoro-musicali;

d) area musicoterapica:

1) capacità di individuare i bisogni del paziente;

2) capacità di elaborare ipotesi di trattamento relative ai bisogni del paziente;

3) capacità di formulare obiettivi circa il trattamento;

4) capacità di identificare le tecniche musicali più adatte alla problematica;

5) capacità di formulare osservazioni del processo musicoterapeutico in itinere e a valle per la valutazione della quantità e qualità dei risultati ottenuti;

6) capacità di autosservazione delle componenti emotive implicate nella relazione sonora paziente-terapista.

5. L'organigramma didattico deve tenere conto dei principi formativi previsti dalla World Federation of Music Therapy - W.F.M.T. e dalla European Music Therapy Confederation - E.M.T.C.

Art. 5.

Registro professionale regionale del musicoterapista

1. È istituito presso l'assessorato alla sanità della Regione Campania il registro professionale regionale dei musicoterapisti al quale possono iscriversi coloro che hanno superato il corso per la formazione di musicoterapisti e che hanno effettuato il tirocinio professionale di almeno trecento ore o un anno presso centri specializzati pubblici o privati, con supervisione clinica e di musicoterapia.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Possono iscriversi al registro professionale regionale dei musicoterapisti coloro che entro dodici mesi dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania della presente legge dimostrano con idonea certificazione di essere in possesso del diploma di scuola media superiore, di aver svolto e superato, la formazione per musicoterapista per almeno novecento ore più trecento di tirocinio presso una struttura pubblica o privata riconosciuta, con supervisione clinica e di musicoterapia.

2. Sono riconosciuti istituti per la formazione in musicoterapia i centri di studio che possono dimostrare con apposita documentazione e certificazione di avere effettuato, contestualmente, entro sei mesi dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania della presente legge:

a) attività relative alla musicoterapia da non meno di dieci anni;

b) attività di ricerca musicoterapica con partnerships o convenzioni stipulate con strutture pubbliche collegate direttamente o indirettamente alla disciplina in questione da non meno di cinque anni;

c) almeno dieci pubblicazioni scientifiche relative alla musicoterapia;

d) attività di formazione articolata e strutturata da non meno di cinque anni;

e) attività interistituzionali con università e centri di formazione e ricerca del settore a livello internazionale e comunitario nel campo della musicoterapia.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 17 ottobre 2005

BASSOLINO

05R0721

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G507050/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-4107000051217

€ 2,00